# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 1,20*

**Anno LXV** **Roma — Martedì, 8 gennaio 1924** **Numero 6**





DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI


## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### BANDI DI CONCORSO

# LEGGI E DECRETI

**LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2814.**

**Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Provincie:

1° A modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, la condizione dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, la adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del Codice stesso che dànno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2° Ad emanare nuovi Codici di commercio, per la marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali;

3° A coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.

Art. 2.

I progetti dei decreti contenenti il Codice civile emendato, il nuovo Codice di procedura civile, ed i nuovi Codici di commercio e per la marina mercantile, saranno sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

**RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2839.**
**Riforma della legge comunale e provinciale.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto circa la riforma della legge comunale e provinciale.

SIRE,

La legge comunale e provinciale, salve le limitate modificazioni introdotte con la legge 30 dicembre 1888, è ancora conforme, negli ordinamenti sostanziali, a quella del 1865. All'evoluzione civile del Paese e della sua coscienza giuridica, non ha corrisposto la contemporanea innovazione degli istituti. I difetti della legislazione sono apparsi più evidenti nel dopo guerra, quando nuovi fermenti spirituali si introdussero nella vita italiana. Il disegno di decreto che si sottopone all'Augusta firma della Maestà Vostra, in virtù dei poteri delegati con legge 3 dicembre 1922, n. 1601, tende appunto a correggerli e a uniformare quindi gli istituti ai nuovi bisogni sociali, che richiedono nell'azione amministrativa un ritmo più accelerato e più efficace.

Nella sua preparazione il Vostro Governo ha tenuto presente la elaborazone scientifica e i voti di associazioni e di individui, ma entrambe ha passato al vaglio analitico e minuto della comparazione con le condizioni reali del Paese ed ha accolto le proposte corrispondenti ai bisogni veri e permanenti della Nazione.

Il principio a cui si ispira, questa, come le altre riforme amministrative, è quello stesso verso il quale si orienta la coscienza pubblica e tutta la politica del Governo: costituire uno Stato materialmente e moralmente forte, semplice nell'organizzazione, rapido nei movimenti, efficace nell'azione che comporta in conseguenza; solida gerarchia, autorevolezza e prestigio nei suoi organi, libertà garentite dalla disciplina nell'interesse nazionale e della legge. La riforma, quindi, tende, nelle sue linee generali, a ricondurre lo Stato sovranamente accentratore, alla sua funzione normale, che è quella giuridica, senza, peraltro, disinteressarsi del progresso civile della Nazione, perchè raggiunga sempre più elevate forme di vita sociale; ad effettuare una distribuzione più sistematica delle attribuzioni fra i vari organi dello Stato, coordinandole alle superiori direttive del medesimo; a sopprimere o modificare organi e funzioni in quanto si ravvisino di scarsa utilità pubblica, senza escludere la possibilità di istituirne nuovi o diversi, se per essi si pervenga a risultati di maggiore semplicità e di più efficacia nell'azione amministrativa; a concedere più larga sfera di azione agli enti locali, congiunta, peraltro, alle garanzie necessarie volte ad assicurare da ogni lesione la legge e l'interesse generale dello Stato.

I mezzi coi quali il progetto integra queste premesse sono, anzitutto, il decentramento burocratico. Il progetto attua una nuova, più organica distribuzione delle competenze fra il Ministero e i suoi uffici locali: la Prefettura e la Sottoprefettura, al fine principale di dare locale sviluppo e compimento agli affari amministrativi diretti a soddisfare bisogni locali.

Le Sottoprefetture, ridotte nel numero quelle esistenti di scarsa importanza amministrativa o politica, e istituite invece anche nel circondario sede del capoluogo di provincia, si elevano ad organi di primo grado e coefficiente di alto rilievo, dell'amministrazione governativa locale. Ad esse vengono attribuite le attuali funzioni amministrative del prefetto, che non sorpassano gli interessi della circoscrizione circondariale, o non hanno riflesso con interessi di enti estranei alla circoscrizione, o non hanno, per specifica importanza, ripercussioni in interessi generali amministrativi o politici della provincia, e offrono, infine, in causa della loro struttura giuridica, possibilità di essere trattati e definiti nell'ufficio di sottoprefettura.

Questo passaggio consente di modificare, in larga misura, il sistema attuale dei ricorsi gerarchici, i quali, invece di risalire fino al Ministero, verranno decisi in appello dal Prefetto con suo provvedimento definitivo, salvo, bene inteso, il ricorso straordinario al Re o quello giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Alla Prefettura vengono attribuite buona parte delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero. Oltre quella indicata, che investe il prefetto dell'autorità decidente, in via definitiva, sui ricorsi gerarchici contro gli atti dei sottoprefetto, molti affari, oggi trattati negli uffici centrali, sono devoluti alla competenza degli organi provinciali, come la vigilanza, la tutela e la giurisdizione contabile sugli atti, senza eccezione, della provincia, la potestà di revocare, rimuovere e dichiarare decaduti i sindaci nei casi previsti dalla legge, la facoltà di prorogare i termini della gestione straordinaria in caso di scioglimento dei Consigli, ecc.; e altre nuove funzioni vengono date al prefetto, come quelle di sospendere le Amministrazioni locali, di approvare e costituire i Consorzi intercomunali o fra Provincia e Comuni e di sciogliere le relative amministrazioni, di esercitare poteri disciplinari sugli impiegati degli Enti locali quando gli organi competenti non provvedono, ecc.

Gli effetti prevedibili della riforma sono i seguenti:

1° Rapidità e maggiore efficacia di azione;

2° Notevole semplificazione dei servizi degli uffici centrali, sia nei rapporti dell'Amministrazione attiva, sia nei rapporti di quella consultiva;

3° Notevole semplificazione dei servizi degli uffici di prefettura che, con le attribuzioni di maggiore importanza che ad esse rimangono, e con quelle altre di maggiore interesse che vengono aggiunte, assumono il carattere di eminenti organi di sindacato amministrativo e della attività più grave e importante relativa all'Amministrazione locale;

4. L'elevazione e un impostamento più consono degli organi amministrativi, cioè: del sottoprefetto, la cui funzione è oggi pressochè vuota; del prefetto che, liberato dalle minutezze dell'ammini

strazione attiva, può esplicare con più maturazione, coordinamento ed efficacia, la molteplice sua funzione direttiva e censoria sui servizi pubblici; del Ministero che, spogliato di numerosa congerie di affari d'interesse locale, può elevarsi a vera mente dirigente e coordinatrice dei servizi pubblici del Regno, e dedicarsi allo studio dei fenomeni e dei problemi generali di pubblica amministrazione, nonchè alla necessaria iniziativa legislativa e alla regolamentazione generale.

Il secondo mezzo adottato per l'integrazione delle premesse cennate, è il decentramento istituzionale, che ha effetto in rapporto all'Ente provincia, e non anche del Comune che si appalesa saturo di servizi.

Il progetto conserva l'entità intermedia costituita dalla Provincia. Fra le opposte correnti della opinione pubblica il Vostro Governo ha preferito quella che ne domanda la conservazione, correggendo, d'altra parte, i difetti del suo attuale ordinamento: e perciò ne fa anzitutto un organo importante di decentramento istituzionale e il mezzo di collegamento e di soddisfazione degli interessi generali dei Comuni compresi nella sua circoscrizione, ai quali i Comuni stessi non sanno o non possono provvedere isolatamente o in consorzio nel miglior modo e con minore dispendio; e in secondo luogo la riconduce alla sua essenza vera di organo amministrativo più tecnico che politico, che si dedica con attitudine specifica e con forma serena allo studio e alla risoluzione dei problemi che interessano la vita provinciale.

Il terzo mezzo consiste nella riforma degli ordinamenti comunali. Il progetto non modifica la struttura generale del Comune, quale risulta dal vigente ordinamento. Le norme innovative tendono a due effetti: ad accrescere l'autonomia del Comune e a semplificarne l'azione per darle prontezza ed agilità.

Sotto il primo riflesso il progetto gradua in rapporto alla importanza del Comune l'intensità della tutela economica e dell'ingerenza governativa. La Provincia a questi effetti viene equiparata al Comune che gode la maggiore autonomia.

Sotto il secondo riflesso il progetto sopprime o modifica numerose formalità non ritenute necessarie alla formazione dell'atto amministrativo.

Fra le riforme dirette alla semplificazione della funzione, va rilevata l'ampliata competenza della Giunta municipale e della Deputazione provinciale e la facoltà di delegazione che il progetto conferisce ai Consigli dei Comuni e delle Provincie verso le rispettive Giunte e Deputazioni, l'ampliamento delle facoltà dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali, la modificazione del controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni e sui contratti dei corpi locali, la soppressione del sistema della doppia lettura ora prescritto per talune deliberazioni, l'elevazione dei valori dei contratti, per concludere i quali è prescritto l'obbligo dei pubblici incanti, l'ampliata possibilità di contrarre mutui, la semplificazione delle procedure relative alla revisione dei conti, la soppressione di pareri di collegi locali non ritenuti necessari nel pubblico interesse, ecc.

* * *

Farebbe tuttavia opera imprevidente il Vostro Governo, se con le accresciute facoltà degli Enti locali venissero a disperdersi le guarentigie indispensabili, a tutela della legge, del patrimonio degli Enti stessi, e dello interesse superiore dello Stato, al quale è, peraltro, strettamente legato quello del Comune. Il progetto quindi predispone i sostitutivi necessari che mentre presentano tutta l'efficacia repressiva degli atti scorretti o delittuosi degli amministratori e degli impiegati dei corpi locali, non impacciano, per altro verso, le maggiori facoltà concesse ai Comuni e l'acquisita facilità di movimento.

Il sistema dei sostitutivi, in compensazione dell'allentamento dei controlli, il progetto fa consistere:

*a*) nel dar maggior rilievo alle opposizioni delle minoranze;

*b*) nell'estendere la possibilità dell'esercizio dell'azione popolare anche alle giurisdizioni amministrative;

*c*) nell'intensificazione della funzione ispettiva;

*d*) nell'aggravamento delle sanzioni repressive, onde si introduce l'istituto della sospensione delle Amministrazioni comunali e provinciali e quello del prolungamento della gestione straordinaria fino ad un anno se lo scioglimento del Consiglio è ripetuto entro il termine di due anni dal precedente scioglimento;

*e*) in un nuovo più efficace ordinamento dell'istituto della responsabilità degli amministratori e dei pubblici impiegati. A tal uopo si consente che i responsabili sotto l'aspetto contabile, possano essere giudicati in prima istanza dal Consiglio di prefettura, e, in seconda, dalla Corte dei conti, anche per fatti singoli e indipendentemente dal giudizio complessivo sul conto che, spesse volte, per necessità dei servizi, ritarda di molto, e si pongono espresse regole in rapporto alla responsabilità civile degli amministratori e degli impiegati per i danni recati con dolo o colpa grave all'Ente o ai terzi verso i quali l'Ente stesso debba rispondere.

Riforme speciali contempla il progetto nei riguardi, anzitutto, della composizione dell'organo di tutela degli Enti locali: la Giunta provinciale amministrativa, la quale viene rafforzata:

1° mercè l'introduzione di una competenza tecnico finanziaria qual'è quella dell'Intendente di finanza, e per non modificare la prevalenza dell'elemento elettivo, rappresentativo della autarchia locale, si eleva da quattro a cinque il numero dei commissari eletti dal Consiglio provinciale;

2° e in secondo luogo mercè l'introduzione della rappresentanza della minoranza nel predetto elemento elettivo per dar modo alla Giunta di vagliare la voce di tutti gli interessi. La rinnovazione del Collegio si rende totale ogni quadriennio, e a rafforzare la disciplina dei componenti e ad assicurare la continuità e sollecitudine dell'organo si prescrive la decadenza del membro elettivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive.

Altra riforma riguarda l'ordinamento dei Consorzi in rapporto ai quali manca nella nostra legislazione un sistema completo e generale di norme. Il progetto prevede e regola i Consorzi fra Comuni, fra Provincie e fra Provincie e Comuni, detta le norme relative alla loro costituzione e al loro funzionamento, sottoponendolo in massima al regime proprio dei Comuni. E poichè l'esperienza ha dimostrato che ove la legge non li renda obbligatori, raramente i Comuni ricorrono a questo mezzo che facilita l'impianto e l'esercizio dei pubblici servizi, è prescritto che il prefetto possa dichiararli obbligatori se le spese e i servizi cui devesi provvedere abbiano indole obbligatoria, e i Comuni isolatamente presi non siano in grado di provvedervi.

Altra riforma concerne il modo di dare respiro e possibilità d'incremento civile ai Comuni a limitato territorio, come sono tuttora le antiche città murate, e quelle con territorio esterno incapace di consentire l'impianto di stabilimenti pubblici, sia a carattere igienico o sanitario, sia a carattere economico. Il progetto faculta il Governo, con le opportune garanzie, ad ampliare il territorio, od anche ad aggruppare alla città che ne abbisogna, Comuni contermini.

Altro interessante argomento di cui si occupa il progetto è quello relativo allo stato giuridico ed economico degli impiegati degli Enti locali. Per quanto sia da rispettare, su questa materia, il principio di autonomia degli Enti stessi, è ormai universalmente riconosciuto che non possa lasciarsi senza garanzie legislative l'imponente corpo degli impiegati degli Enti locali.

Sul delicato argomento, che si connette, come si è detto, con l'autonomia degli Enti stessi, il progetto si limita a dare regole generali, sia in rapporto al titolo che deve ricorrere per essere nominato segretario comunale, sia in rapporto alle assunzioni e al periodo di prova, sia in rapporto ai minimi di stipendio, alla dimissione per fine di prova, ai licenziamenti e ad altri provvedimenti di carattere disciplinare, alla dispensa dal servizio per riconosciuta inabilità, alle incompatibilità, ecc. E poichè è necessario che queste norme generali abbiano completamento in quelle particolari di ciascun Ente, è resa obbligatoria la formazione di un regolamento municipale, il quale deve contenere, in ogni caso, specifiche regole, su argomenti che lo stesso progetto designa.

Si è in ultimo ravvisata l'opportunità di proporzionare l'importo dell'ammenda comminata per la contravvenzione ai regolamenti locali, ai valori economici correnti, onde non rendere effimera la sanzione prescritta, e perciò detta ammenda è elevata da 50 a 200 lire.

MAESTÀ,

Lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta firma, scioglie con prudenza e ponderato giudizio i voti della coscienza nazionale, sia nei riguardi dell'ordinamento della Amministrazione generale dello Stato, sia in quelli dei Comuni e della Provincia

Dalla sua attuazione il Vostro Governo e il Paese si impromettono il conseguimento di migliorie feconde di bene e di civile progresso, nello interesse supremo della Patria.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si aggiunge:

« Spetta al Governo del Re stabilire il numero dei Circondari, la circoscrizione di essi e la designazione dei rispettivi capoluoghi ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 5 della legge predetta, è sostituito il seguente:

« Il Prefetto può incaricare i primi segretari di sostituire nei casi di urgenza i consiglieri assenti od impediti nei vari collegi e commissioni, eccetto che per le funzioni di carattere giurisdizionale ».

Art. 3.

All'art. 7 della legge, è sostituito il seguente:

« In ogni Circondario, compreso quello in cui ha sede il capoluogo della Provincia, vi è un Sottoprefetto, il quale, sotto la direzione del Prefetto, compie le incombenze che gli sono commesse dalle leggi; esegue gli ordini del Prefetto e provvede, nei casi d'urgenza, riferendone immediatamente al medesimo.

« Esercita altresì tutte le altre funzioni che possono essergli delegate dal Prefetto, per le quali non occorra l'intervento di corpi collegiali.

« Le funzioni di Sottoprefetto sono affidate a funzionari aventi grado di consigliere.

« Nulla è innovato per quanto concerne le funzioni dei questori di P. S., e i rapporti fra queste autorità e i Prefetti ».

Art. 4.

I comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La Giunta provinciale amministrativa si compone del Prefetto che la presiede, di 2 consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal Prefetto, dell'intendente di finanza, e di 5 membri effettivi e di 5 supplenti nominati dal Consiglio provinciale, i quali durano in ufficio 4 anni.

« Alle sedute della Giunta provinciale amministrativa assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della Prefettura quando siano trattati affari attinenti alla finanza dei Comuni o della Provincia.

« I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione, e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un quadriennio dalla loro scadenza.

« Il Prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario dell'intendenza, supplenti.

« I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

« Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano, durante il quadriennio, fra i commissari elettivi, si provvede sostituendo al titolare cessato, il supplente che abbia la medesima anzianità ».

Art. 5.

Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della Giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme:

Ciascun consigliere provinciale scrive nella propria scheda un nome e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto maggior numero di voti, ma non inferiore al sesto dei consiglieri assegnati alla Provincia.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede alla nomina di 5 commissari supplenti.

Art. 6.

L'art. 11 della legge alle lettere *a*) ed *c*) è modificato come segue:

« *a*) i deputati al Parlamento;

« *c*) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Il penultimo comma del predetto articolo è abrogato.

Art. 7.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, che non intervengano senza giustificato motivo a 3 adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente o di un componente di essa, udito l'interessato.

Art. 8.

Con la procedura stabilita dall'art. 119 della legge, può ad un Comune essere dato o ampliato il territorio esterno, quando è dimostrata l'insufficienza di esso in rapporto allo impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici o risulti che l'insufficienza del territorio sia d'impedimento allo sviluppo economico del Comune stesso.

Analogamente può essere ampliato il territorio di un Comune quando le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, debbano estendersi fuori del territorio di esso. In questo caso, come in ogni altro, in cui la domanda di ampliamento territoriale è giustificata dalla necessità di impianti di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata se il progetto delle opere non abbia riportata l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

L'ampliamento può aver luogo con l'aggregazione di Comuni contermini, e, quando ciò non sia necessario, può effettuarsi distaccando la parte del territorio che sia riconosciuta sufficiente per l'esecuzione delle opere e per favorire l'impianto e lo sviluppo dei servizi e industrie rispondenti all'importanza ed efficienza del porto, o di altri stabilimenti pubblici e per l'incremento economico del Comune. Con lo stesso decreto o con altro successivo si provvede alla nuova delimitazione territoriale ed alla sistemazione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni, osservando, per quanto è possibile, le norme in vigore per il distacco e l'aggregazione di frazioni o borgate.

Art. 9.

Al 3° comma dell'art. 117 della legge è sostituito il seguente: « Più comuni contermini possono, con l'approvazione del Sottoprefetto, avere un solo ufficio ed un solo archivio ».

Art. 10.

Oltre ai casi nei quali le leggi ne fanno obbligo, più Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio fra di loro o con la Provincia, per provvedere insieme ai pubblici servizi.

Possono partecipare al consorzio altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi, obbligatori o facoltativi, sono enti morali e sono riconosciuti come tali col decreto che ne approva la costituzione e lo statuto.

L'approvazione è data dal Prefetto se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale. E' data dal Ministro dell'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

Art. 11.

Lo statuto deve contenere la indicazione dello scopo del consorzio, e, se del caso, la sua durata, la determinazione degli organi che lo rappresentano e le loro attribuzioni, l'indicazione del contributo degli enti consorziati, la sede del medesimo e tutte le altre norme di amministrazione che non contrastino col presente decreto o con altre leggi o regolamenti generali.

Art. 12.

Indipendentemente dai casi nei quali leggi speciali fanno obbligo della costituzione del consorzio, più Comuni della stessa Provincia possono, con decreto del Prefetto, uditi i Consigli comunali e la Giunta provinciale amministrativa, essere obbligati a provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio, quando non siano in grado di provvedervi isolatamente.

Nel caso predetto, e in quello in cui si proceda d'ufficio alla costituzione di consorzi per legge obbligatori, il prefetto stabilisce con lo stesso provvedimento lo statuto del consorzio.

Art. 13.

Nel silenzio dello statuto, o in mancanza di convenzioni speciali, il concorso di ciascun Comune nelle spese consorziali è determinato in ragione composta dello interesse rispettivo, della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Se del consorzio fa parte la Provincia, il suo contributo è determinato in un quarto delle spese consorziali complessive, e gli altri tre quarti delle spese stesse sono distribuite fra i Comuni consorziati, secondo la ragione anzidetta, e se del consorzio fa parte altro ente pubblico il concorso di questo è determinato dalla autorità stessa che ne ha consentito la partecipazione, e va a proporzionale discarico del concorso degli altri enti consorziati.

Art. 14.

Ciascun Comune, e la Provincia o altro ente pubblico se fan parte del consorzio, nominano i propri rappresentanti perchè provvedano ai servizi consorziati.

Il numero dei rappresentanti è in ragione del rispettivo contributo consorziale, quando gli statuti del consorzio non dispongano diversamente.

I rappresentanti sono eletti dai rispettivi consigli degli enti consorziati fra gli eleggibili ai consigli medesimi, per il tempo stabilito dallo statuto del consorzio, in ogni caso non oltre il quadriennio.

Nella elezione i Consigli comunali e provinciali procedono con le riforme stabilite nell'art. 134 della legge.

In caso di omissione da parte dei consigli, provvedono rispettivamente il Sottoprefetto o il Prefetto, ai sensi del 2° comma dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 15.

Con l'approvazione del Prefetto o del Ministro, a seconda dei casi indicati nel 4° comma dell'art. 10, i consigli degli enti consorziati possono deliberare di estendere le attribuzioni del consorzio ad altri servizi non contemplati dallo statuto.

Art. 16.

I consorzi, le loro rappresentanze e gli organi esecutivi delle medesime sono soggetti, in quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e ingerenza governativa, la tutela economica, e lo stato giuridico del personale amministrativo e tecnico, alle stesse norme cui sono sottoposti la provincia se fa parte del consorzio o il comune consorziato il cui consiglio si compone del maggior numero di consiglieri rispetto agli altri.

La vigilanza e ingerenza governativa è esercitata dal prefetto se del consorzio fa parte la provincia, dal sottoprefetto del circondario in cui ha sede l'amministrazione consorziale in ogni altro caso.

La tutela economica sui consorzi e la giurisdizione contabile sono esercitate rispettivamente dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura del luogo dove ha sede l'Amministrazione consorziale.

Art. 17.

Le rappresentanze consorziali possono essere sciolte nei casi contemplati nell'art. 323 della legge; deve procedersi alla ricostituzione entro il termine di tre mesi, che può essere prorogato fino a sei mesi.

Se la rappresentanza è sciolta per una seconda volta nel periodo di due anni, il termine suddetto può essere prorogato fino a un anno.

Lo scioglimento e la proroga del termine sono decretati dal Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale, udita la Giunta provinciale amministrativa del luogo. L'amministrazione del consorzio è affidata ad un Commissario straordinario nominato dal Prefetto stesso. Il Commissario esercita le attribuzioni della rappresentanza consorziale con le forme e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del presente decreto.

Si applica ai consorzi l'art. 105 del presente decreto.

La facoltà di sospensione spetta al Prefetto se del consorzio fa parte la provincia; spetta al Sottoprefetto del circondario dove ha sede l'Amministrazione del consorzio, in ogni altro caso.

Art. 18.

I consorzi cessano di pieno diritto per la scadenza del termine della loro durata, o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativi, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante atto deliberativo valido dei rispettivi consigli.

I consorzi facoltativi possono altresì cessare per decreto del Prefetto o del Ministro, secondo i casi previsti nel quarto comma dell'art. 10 del presente decreto, in seguito a domanda dei consigli di quegli enti consorziati che rappresentano i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a domanda di uno degli enti consorziati, quando questi sono due.

I consorzi costituiti d'ufficio ai sensi dell'art. 12 del presente decreto, non possono estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la loro costituzione.

I consorzi costituiti per obbligo di legge cessano soltanto nei due primi casi indicati nel comma 1°.

Essi però, come quelli facoltativi e quelli costituiti a senso dell'art. 12, possono, ove ricorrano speciali motivi di convenienza amministrativa, essere modificati nella loro composizione, con le stesse forme prescritte per la loro costituzione ed approvazione, mediante la separazione di comuni o enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri.

### Art. 19.

Nei casi in cui ha luogo la cessazione del consorzio il patrimonio di esso è ripartito, sotto riserva dei diritti dei terzi, in proporzione del contributo dei singoli enti. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

### Art. 20.

Contro i provvedimenti positivi o negativi del Prefetto, relativi alla costituzione, all'approvazione dello statuto e alla cessazione dei consorzi, gli enti interessati possono ricorrere al Ministro dell'interno che provvede con proprio decreto.

### Art. 21.

Ai comma 2° e 3° dell'art. 56 della legge, sono sostituiti i seguenti:

« Tuttavia, nelle circoscrizioni elettorali provinciali ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere continuativo, può il Prefetto, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, uditi i Consigli dei Comuni compresi nella circoscrizione, accordare che la convocazione dei comizi sia ritardata anche dopo l'epoca sopra fissata e fino a tutto dicembre.

« Il decreto del Prefetto sarà pubblicato nei Comuni interessati; contro di esso è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, e contro i provvedimenti di questo al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638 ».

### Art. 22.

All'art. 128 della legge, dopo il 1° comma, si aggiunge: « Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione ».

Nel 2° comma, alla parola « contribuente » si sostituisce: « elettore ».

### Art. 23.

Nell'art. 129, comma 2°, della legge, dopo le parole: « Il Consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori del conto per l'anno precedente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale » aggiungere le seguenti: « cui si riferisce il conto ».

### Art. 24.

All'art. 130, 1° comma, della legge sono soppresse le parole: « ma devono ritirarsi al tempo della votazione ».

In fine è aggiunto il comma seguente:

« Se tuttora consiglieri, non possono prendere parte alla votazione, ma si computano nel numero legale per la validità dell'adunanza ».

### Art. 25.

Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge, appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1° alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio, che non eccedano il valore di L. 5000;

2° allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi in economia.

Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:

*A)* dei Comuni indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 52 del presente decreto, sempre quando non si eccedano i valori indicati, rispettivamente, nello stesso articolo, di deliberare intorno:

*a)* agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della legge;

*b)* alla natura degli investimenti fruttiferi, e alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

*c)* ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.

*B)* dei Comuni di cui alla lettera *c)* dell'art. 52 predetto, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere *b)* e *c)*, sempre quando non eccedano il valore fissato per detti Comuni dall'art. 52.

Le deliberazioni della Giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

I nn. 3 e 11 dell'art. 139 suddetto, sono abrogati.

### Art. 26.

I Consigli comunali possono delegare alla Giunta di deliberare intorno:

1° agli oggetti indicati al n. 1 del primo comma e alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del 2° comma, dell'articolo precedente, che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza dei Consigli;

2° alla nomina e alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del segretario, del vice-segretario, e dei capi delle ripartizioni;

3° e in genere a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Alle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per delegazione del Consiglio si applica la disposizione dell'articolo 128 della legge e di esse è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

### Art. 27.

L'art. 140 della legge, 2° comma, è modificato come appresso:

« Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

« Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

« Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica ».

### Art. 28.

L'art. 147 della legge, nei comma 4°, 5°, 7°, 8° e 9°, è modificato come appresso:

« Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

« Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco, è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Sottoprefetto nel termine prescritto dal 3° comma dell'art. 62 del presente decreto.

« Il Sottoprefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trova in uno dei casi stabiliti dall'art. 146 della legge.

« Contro il decreto del Sottoprefetto può il Consiglio comunale o l'eletto ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Prefetto, il quale provvede con decisione definitiva ».

Art. 29.

L'art. 149 della legge, 4° comma, è modificato come appresso:

« Quando non siasi ottenuta tale maggioranza e in una seconda adunanza, da tenersi con intervallo di 8 giorni dalla prima, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, è in facoltà del Prefetto di revocare il sindaco.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno ».

Art. 30.

Spetta al Prefetto la rimozione e la pronunzia di decadenza dei sindaci nei casi previsti rispettivamente dal 7° e 9° comma dell'art. 149 della legge.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 31.

Il n. 5 dell'art. 151, della legge è modificato come appresso:

« N. 5. — Conchiude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio, o dalla Giunta a norma degli articoli 25 e 26 del presente decreto ».

Art. 32.

I comma 2° e 3° dell'art. 153 della legge sono sostituiti dai seguenti:

« La nota di queste spese è resa esecutiva dal Sottoprefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

« Contro questi provvedimenti del sindaco e del Sottoprefetto è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ai termini dell'art. 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) ».

Art. 33.

Nell'art. 156 della legge, alle parole: « da lui nominato ed approvato dal Prefetto » sono sostituite le seguenti: « da lui nominato ed approvato dal Sottoprefetto »; e alle parole: « questo rapporto è trasmesso al Prefetto... », sono sostituite le seguenti: « questo rapporto è trasmesso al Sottoprefetto ».

Art. 34.

L'art. 161 della legge è modificato come appresso:

« Per essere nominato segretario è necessario avere ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame, dato secondo le norme da stabilirsi per regolamento, ed essere maggiore di età.

« Lo stesso diploma è richiesto per la nomina a vice segretario, quando tale posto sia previsto nella pianta organica del Comune.

« Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di prima categoria delle prefetture.

« Tiene luogo altresì del diploma l'appartenenza agli impieghi di seconda categoria delle prefetture, qualora l'aspirante abbia prestato, per non meno di cinque anni, servizio effettivo negli uffici di prefettura o di sottoprefettura ».

Art. 35.

L'art. 162 della legge è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi all'esame di abilitazione alle funzioni di segretario comunale i candidati devono:

« 1° essere cittadini italiani;

« 2° non avere subito condanne pei titoli indicati nell'articolo 25, salvo che la condanna sia stata seguita da riabilitazione o da amnistia e salva in quest'ultimo caso l'eccezione contemplata nel n. 10 dell'art. 104 della legge elettorale politica, testo unico vigente;

« 3° avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

« 4° aver ottenuto la licenza liceale, o quella di istituto tecnico, o il diploma di scuola normale superiore, o quello di istituto medio di commercio, secondo le disposizioni anteriori al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o aver superati gli esami di abilitazione o maturità preveduti negli articoli 88 e 91 del R. decreto stesso, escluso qualsiasi titolo equipollente;

« 5° aver pagata una tassa di L. 100 ».

Art. 36.

È obbligatorio il pubblico concorso per la nomina del segretario, o degli impiegati comunali amministrativi e tecnici, quando non si tratti di uffici per i quali il regolamento del Comune, indicato all'art. 47 del presente decreto, discipl̃ini la nomina per promozione o concorso interno.

Le norme per i concorsi pubblici e per la formazione delle commissioni giudicatrici saranno stabilite nel regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Art. 37.

I Comuni che per le loro condizioni economiche, per la loro posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di personale proprio, sono obbligati a stipendiarlo riunendosi in consorzio con altri Comuni.

In mancanza di convenzioni speciali il contributo consorziale è determinato in ragione composta della popolazione e del contingente principale della imposta fondiaria.

La rappresentanza consorziale è eletta nel seno dei rispettivi Consigli in ragione di un rappresentante per ogni cinque consiglieri assegnati al Comune.

Le disposizioni degli articoli 10 a 20 del presente decreto si applicano ai consorzi preveduti nei tre comma precedenti in quanto non siano derogate.

Art. 38.

All'art. 163 della legge, è sostituito il seguente:

« La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri assegnati all'uno o all'altro consesso.

La nomina del segretario, degli altri impiegati e agenti o salariati acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento in un medesimo Comune o consorzio di Comuni ».

Art. 39.

L'art. 164 della legge, è sostituito dal seguente:

« Sono fissati i seguenti minimi di stipendio o di salario pei Comuni o consorzi che abbiano popolazione superiore ai 1000 abitanti:

| | |
|---|---|
| Segretario . . . . . . . . . . . | L. 4500 |
| Impiegati d'ordine . . . . . . . . . | » 2500 |
| Agenti o salariati . . . . . . . . . | » 2000 |

Gli stipendi ed i salari degli altri impiegati e salariati devono essere stabiliti con equa proporzione in confronto di quelli sopra indicati.

Queste norme si applicano soltanto al personale regolarmente nominato a posti di ruolo e che presti servizio continuativo giornaliero per l'orario normale; in caso diverso lo stipendio o salario è proporzionalmente ridotto.

In ogni caso, nella fissazione degli stipendi e dei salari si deve tener conto delle condizioni economiche locali, di quelle finanziarie dei Comuni e dei consorzi, dei requisiti di ammissione del personale, e del servizio, che, specie nei rapporti fra i vari gradi dell'organico, l'impiegato o salariato deve prestare, ferma, in quanto possibile, l'analogia con gli stipendi degli impiegati dello Stato.

Sono nulle le disposizioni con cui i Comuni ed i consorzi assumano a loro carico l'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi o salari, nonchè i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni.

Art. 40.

Gli articoli 165 e 166 della legge sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La dimissione per la fine del periodo di esperimento deve essere adottata, con deliberazione motivata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio. Quando si tratta del segretario, per la validità dell'adunanza, è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri o dei membri della rappresentanza consorziale.

« Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 ».

Art. 41.

« In qualunque tempo il segretario, gli impiegati, agenti o salariati del Comune o dei consorzi, possono essere licenziati per motivi disciplinari, osservate le disposizioni dei due articoli seguenti, oppure per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità che siano contenute nei regolamenti locali, e possono essere dispensati per incapacità professionale o per inabilità fisica.

« La deliberazione di dispensa deve essere preceduta dal parere del Consiglio di disciplina, e se avvenga per inabilità fisica, da visita medica, e deve essere motivata. Se si tratta del segretario è richiesto, per la validità dell'adunanza, l'intervento del numero dei consiglieri o dei membri della rappresentanza consorziale indicato all'art. 40 del presente decreto.

« Fermo, quanto ai ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, il disposto dei due articoli seguenti, contro ogni altra deliberazione di licenziamento o di dispensa preveduta nel presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro la decisione di questa, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che decide anche nel merito.

« Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sui ricorsi contro la dimissione, la dispensa o il licenziamento, o non sia decorso il tempo per proporli, non si può far luogo a nuova nomina fuorchè in via provvisoria.

Art. 42.

« Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta al segretario, agli altri impiegati, agenti o salariati se non siano stati comunicati gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

« Le punizioni disciplinari e le norme per la formazione e per il funzionamento dei Consigli di disciplina saranno stabilite nel regolamento.

« La deliberazione con la quale si infligge una punizione disciplinare deve essere motivata, e, quando si tratti di licenziamento del segretario, per la validità dell'adunanza è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri o dei membri dell'assemblea consorziale.

« Contro la deliberazione con cui il segretario, l'impiegato, l'agente o salariato sia stato licenziato o sospeso per un tempo superiore a tre mesi, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa ai sensi del n. 12 dell'art. 1 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico), e dalla decisione di questa, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Contro ogni altro provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa ai sensi del numero 2. dell'art. 2 della legge stessa ».

Art. 43.

L'art. 168 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quando ricorrono comprovati motivi di servizio, d'ordine morale e di disciplina, e gli organi competenti dell'amministrazione comunale o consorziale non provvedono alla applicazione delle sanzioni disciplinari verso i rispettivi segretari, impiegati, agenti o salariati, provvede il Prefetto, previo invito agli organi stessi di dar luogo alle punizioni entro un perentorio termine stabilito dal Prefetto stesso, e previa contestazione degli addebiti agli interessati. Questi ultimi possono presentare entro dieci giorni dalla contestazione le loro deduzioni.

« Ove trattisi di sanzioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese, deve essere udito il Consiglio di disciplina. In caso di urgenza il Prefetto può sempre sospendere l'impiegato, l'agente o salariato, salvo a seguire poi la procedura stabilita nel precedente comma.

« Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso ».

Art. 44.

L'art. 167 della legge è sostituito come appresso:

« Il segretario, gli impiegati, agenti o salariati, licenziati per fine di periodo di esperimento e riassunti in ufficio con o senza interruzione, presso lo stesso Comune o consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova ».

Art. 45.

L'ufficio di segretario, impiegato, agente o salariato dei Comuni è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale, nonchè con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'Amministrazione, sia ritenuta non conciliabile con l'osservanza dei doveri e col decoro di ufficio.

Art. 46.

Salvo quanto dispongono i Regi decreti 27 maggio 1923, n. 1177 e 24 settembre 1923, n. 2073, per i segretari, gli impiegati, agenti e salariati regolarmente nominati in via definitiva a posti compresi nelle piante organiche debitamente approvate che si trovino in ufficio da oltre venti mesi senza aver conseguito la stabilità, il periodo di esperimento di cui all'art. 38 si ha per compiuto qualora non siano di-

messi, con le forme prescritte dall'art. 40, entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Per i segretari e gli impiegati, agenti e salariati che abbiano meno di venti mesi di servizio effettivo il periodo di esperimento andrà a compiersi alla scadenza del biennio.

Art. 47.

All'art. 170 della legge è sostituito il seguente:

« Uno speciale regolamento, per ciascun Comune o consorzio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvede intorno allo stato giuridico del segretario, degli impiegati e degli agenti e salariati comunali, determinando specialmente:

« 1° il numero, la qualità, la retribuzione del segretario e di ciascun impiegato, agente o salariato, in apposita pianta organica;

« 2° i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi, in quanto non sia provveduto dalla legge o dal regolamento per l'esecuzione della medesima;

« 3° le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni gli aumenti periodici di stipendio o salario;

« 4° le attribuzioni, i doveri e le responsabilità del segretario e di ciascun impiegato, agente, salariato e i relativi orari;

« 5° la graduazione delle punizioni disciplinari in relazione alla gravità delle mancanze ed in analogia con le corrispondenti norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

« 6° le disposizioni riflettenti le licenze, i congedi, le disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico, le aspettative del personale, il collocamento a riposo, nonchè le disposizioni sulle pensioni, indennità e loro conseguimento o perdita, quando non siano applicabili la legge 17 giugno 1915, n. 968 (testo unico) ed il R. decreto 11 giugno 1916, n. 720. Il regime delle pensioni e indennità di cui sopra è cenno non può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato, fermo il disposto dell'articolo 1, lettera *b*) del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

« Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 48.

Le amministrazioni che hanno regolamento per le pensioni possono stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della misura della pensione o indennità, i servizi prestati allo Stato e ad altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata di tali servizi.

Art. 49.

Si applicano al segretario, agli impiegati, agenti e salariati della Provincia gli articoli 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, del presente decreto, intendendosi al Consiglio comunale e alla Giunta municipale sostituiti il Consiglio provinciale e la Deputazione provinciale secondo la rispettiva competenza.

Il segretario della Provincia esercita, nei riguardi di essa ed in quanto ne sia il caso, le stesse attribuzioni che il segretario comunale riguardo al Comune, salve le deroghe che espressamente siano stabilite dalla legge.

Art. 50.

L'art. 177 della legge, comma 3° e 4°, è modificato come appresso:

« Tali inventari sono riveduti di regola ogni dieci anni; il sindaco può sempre disporne la revisione. Quando si verifichi qualche variazione nel patrimonio comunale vi sono fatte le occorrenti modificazioni. Ne è allegato il riepilogo al bilancio di previsione ».

Art. 51.

Il 1° e 2° comma dell'art. 182 della legge sono sostituiti dai seguenti:

« Il Sottoprefetto ha facoltà di far seguire gli incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nel suo ufficio.

« In tale caso egli presiede agli incanti ed i contratti sono stipulati innanzi a lui da uno o più membri delegati dalla Giunta municipale ».

Art. 52.

All'art. 183 della legge è sostituito il seguente:

« I contratti di locazione, alienazioni, acquisti ed appalti di cose o di opere devono, salvo quanto è disposto nei commi seguenti, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere ai contratti anzidetti senza il procedimento per pubblici incanti:

*a*) ai comuni, il cui consiglio è composto di 80 membri;

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 50,000;

2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 10,000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopraindicato;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, quando la rendita complessiva non ecceda il limite indicato al n. 1 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

*b*) ai comuni, il cui consiglio è composto di 60 membri: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 30,000 e la spesa di cui al n. 2 non superi le L. 6000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 30,000 per la rendita complessiva;

*c*) ai comuni, il cui consiglio è composto di 40 membri: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 20,000 e la spesa di cui al n. 2 predetto, non superi le L. 4000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 20,000 per la rendita complessiva e anni sei di durata;

*d*) ai comuni, il cui consiglio è composto di 30 membri: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non superi le L. 15,000 e la spesa di cui al n. 2 predetto, non superi le L. 3000; e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le L. 15,000 per la rendita complessiva e anni 3 di durata;

*e*) a tutti gli altri comuni: quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5000, e la spesa indicata al n. 2 predetto non superi le L. 1000, e per gli affitti di cui al n. 3, quando non eccedano le lire 5000 per la rendita complessiva e anni tre di durata.

Il Sottoprefetto può concedere, in via eccezionale, che i contratti seguano a licitazione privata o con altra forma di contrattazione.

Con l'autorizzazione del Sottoprefetto è consentito, altresì, ai comuni di provvedere mediante trattativa privata anche fuori dei casi previsti nel 2° comma del presente arcolo, quando, dall'esistenza di circostanze speciali ed eccezionali, sia manifesto che l'esecuzione dell'opera a trattativa privata rappresenti la forma d'appalto più economica e vantaggiosa per l'Amministrazione.

Nulla è innovato a quant'altro dispone l'art. 40 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che non sia derogato dal presente decreto.

Art. 53.

I contratti, in qualsiasi forma stipulati, che eccedono i limiti rispettivamente indicati nell'articolo precedente, non sono esecutivi senza il visto del Sottoprefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte. Per gravi motivi di interesse pubblico e del Comune, il Sottoprefetto può sempre negare l'esecutorietà dei contratti quantunque riconosciuti regolari. I detti contratti debbono essere trasmessi al Sottoprefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

Degli altri contratti deve essere data notizia al Sottoprefetto entro lo stesso termine dalla stipulazione, mediante un elenco in cui siano indicati l'oggetto, l'ammontare e la durata del contratto, nonchè la forma di contrattazione seguita.

L'elenco, da trasmettersi in doppio esemplare, sarà sottoscritto dal Sindaco e dal segretario comunale, che della regolarità dell'invio e del contenuto di esso è responsabile.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, il Sottoprefetto ne restituisce un esemplare munito di sua firma e della eventuale richiesta della copia integrale del contratto. In mancanza di tale richiesta il contratto diviene esecutorio, mentre, nel caso contrario non diventa esecutorio se non sia restituito munito di visto. Il termine per la concessione od il diniego del visto è di giorni 30, trascorsi i quali, se il Sottoprefetto non si sia pronunziato, il visto si intende concesso.

Art. 54.

L'art. 186 della legge, 1° comma, è modificato come appresso:

« Sono comunicati al Consiglio di prefettura, per averne il parere, i progetti di contratto da stipularsi dai comuni quando superino le L. 200,000, pei comuni di cui alla lettera *a*) dell'art. 52 del presente decreto, le L. 120,000 per quelli della lettera *b*), le L. 80,000 per quelli della lettera *c*), le L. 60,000 per quelli della lettera *d*), e le L. 20,000 per quelli della lettera *e*) ».

Art. 55.

Il numero 2 e l'ultimo comma dell'art. 190 della legge sono abrogati.

Art. 56.

Nel 1° comma dell'art. 191 della legge alla parola « quinto » si sostituisce « quarto », e nel 3° comma alla parola « decimo » si sostituisce « ottavo ».

Art. 57.

L'art. 200 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificano dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al Sottoprefetto, che a sua volta ne informa l'ufficio di prefettura.

« Dietro il visto del Sottoprefetto, o trascorsi i termini stabiliti dall'art. 62 del presente decreto la Giunta ne rimette nota al tesoriere per la riscossione ».

Art. 58.

Nell'art. 202, 2° comma, della legge sono soppresse le parole:

« Da presentarsi alla prima adunanza del Consiglio per l'approvazione ».

Art. 59.

Quando le commissioni per le tasse comunali non adempiano al loro compito nei termini stabiliti, o quando le Giunte municipali non formino le matricole o non preparino o non trasmettano i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali entro i termini prescritti , ovvero non curino l'esazione delle tasse e dei dazi deliberati, vi provvede d'ufficio il Sottoprefetto mediante l'invio di un commissario con le facoltà spettanti alla Giunta o alle commissioni medesime.

Quando il Consiglio comunale non costituisca la commissione, ovvero le matricole e i ruoli siano stati compilati irregolarmente, ovvero si abbiano elementi per ritenere non equamente ripartito il tributo, il Prefetto promuove i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa.

La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal Sottoprefetto nei casi indicati nel comma 1° e dal Prefetto nel caso indicato nel comma precedente, ed è anticipata dal Comune, salvo rivalsa verso chi di ragione.

Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il Prefetto, uditi il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, può ordinare l'appalto per la durata non maggiore di un quinquennio.

Art. 60.

L'art. 206 della legge è modificato come appresso:

« Nei termini e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti relativi, i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori, quanto alle sovrimposte delle imposte erariali, dall'intendente di finanza in conformità dell'art. 5 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e, quanto alle altre imposte o tasse comunali, dal Sottoprefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo di pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alla fissata scadenza ».

Art. 61.

All'art. 125 della legge è aggiunto quanto segue:

« L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ».

Art. 62.

Agli articoli 211, 212, 213, 214 e 215, è sostituito il seguente:

« Deve essere trasmesso al Sottoprefetto l'elenco delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse fra queste ultime le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati.

La deliberazione non è esecutiva se non trascorsi cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, e rimane sospesa di diritto quando, nel termine stesso, il Sottoprefetto ne chieda copia.

« La trasmissione di cui al 1° comma è fatta entro otto giorni dall'adunanza e in nessun caso prima che le deliberazioni siano state affisse all'albo pretorio in conformità dell'art. 128 della legge.

« L'elenco dev'essere in doppio esemplare per ciascuna adunanza, sottoscritto dal sindaco e dal segretario, che del regolare invio e dell'esattezza di esso elenco è responsabile.

« Il Sottoprefetto, entro cinque giorni dal ricevimento dell'elenco, ne restituisce un esemplare munito di sua firma e con la eventuale richiesta, scritta nello elenco stesso, delle copie integrali di quelle deliberazioni che intende esaminare, divenendo con ciò esecutive tutte le altre deliberazioni nell'elenco descritte di cui non si chiede copia. Delle copie integrali ricevute il Sottoprefetto deve immediatamente mandare ricevuta al Comune.

« Le deliberazioni che siano soggette a speciali approvazioni e quelle relative ai bilanci e ai conti devono, in ogni caso, essere comunicate integralmente.

« Sono immediatamente esecutive le deliberazioni, non soggette a speciale approvazione, quando la maggioranza dei due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

« Nel termine di giorni quindici dalla data del ricevimento della copia del verbale, il Sottoprefetto può, con decreto motivato, da comunicarsi immediatamente all'Amministrazione, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che siano state adottate in adunanza illegale o senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge, o se con esse siano state violate disposizioni di legge o di regolamenti generali o locali. Pei bilanci il termine di cui al presente comma è di giorni trenta, trascorso il quale senza che siasi provveduto all'annullamento, le deliberazioni diventano esecutive.

« Le deliberazioni soggette a speciali approvazioni non divengono esecutorie se non dopo intervenuta l'approvazione, osservati altresì pei bilanci ed i conti gli articoli 97 e 99 del presente decreto.

« Contro il provvedimento del Sottoprefetto possono i Consigli comunali e gli interessati ricorrere al Prefetto entro il termine di 15 giorni. Il provvedimento del Prefetto sul ricorso è definitivo ».

Art. 63.

L'art. 216 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Sottoprefetto, per l'esercizio della facoltà di vigilanza e di ingerenza governativa, può ordinare, a spese del Comune, le indagini che creda necessarie, e può altresì verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

« In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, può inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

« Il Prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, anche a spese del Comune, per accertare il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali pure ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 99 del presente decreto ».

Art. 64.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano:

1° La contrattazione dei prestiti;

2° Le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

3° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

4° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni, quando non siano dirette a pubblici servizi.

Sono, inoltre, sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

*a*) pei Comuni indicati alla lettera *a*) dell'art. 52 del presente decreto, le deliberazioni che riguardano l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro, che eccedano, nell'anno, le L. 50,000, quando non si volgano alla compra di stabili o a mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

*b*) pei comuni indicati alla lettera *b*) dell'art. 52 predetto, le deliberazioni che riguardano:

1° l'acquisto di azioni e gli impieghi di denaro sopra citati che eccedano, nell'anno, L. 30,000;

2° le alienazioni d'immobili, di titoli del Debito pubblico ed i semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma suindicata;

*c*) pei Comuni indicati alla lettera *c*) dell'art. 52 predetto, le deliberazioni che riguardano:

1° l'acquisto di azioni e gli impieghi di denaro sopra citati, che eccedano nell'anno L. 20,000;

2° le alienazioni di immobili, di titoli del Debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali e la costituzione di servitù nonchè le altre deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati nel n. 5 dell'art. 217 della legge.

Pei Comuni indicati alla lettera *d*) dell'art. 52 predetto, nulla è innovato all'art. 217 della legge, e per quelli indicati alla lettera *e*) dello stesso art. 52, sono inoltre sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa anche le deliberazioni riguardanti la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, gli svincoli di cauzione e il ritiro di capitali.

Art. 65.

L'art. 218 della legge è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« I Comuni indicati alla lettera *d*) dell'art. 52 non possono proporre in giudizio, senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, azioni relative a diritti sopra beni mobili o immobili, nè concludere transazioni relative agli stessi diritti, quando il valore di esse sia superiore a L. 5000.

« I Comuni indicati alla lettera *e*) dell'art. 52 predetto non possono, senza l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, proporre le stesse azioni o concludere le stesse transazioni quando il valore di esse superi le L. 2000 ».

Art. 66.

La dichiarazione d'insolvenza ai sensi della legge 17 maggio 1900, n. 173, dei Comuni indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 52 del presente decreto, produce di diritto la equiparazione dei comuni stessi a quelli indicati nella lettera *e*) dello stesso articolo, agli effetti degli articoli 25, 52, 54, 64, 65, 67 del presente decreto.

Art. 67.

Le deliberazioni dei Comuni indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 52, che, a norma del combinato disposto dell'art. 64 del presente decreto e dell'art. 217 della legge, non sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e le deliberazioni degli stessi Comuni con le quali si propongono in giudizio azioni relative a diritti sopra beni mobili o immobili, o si concludono transazioni relative agli stessi diritti, devono essere sottoposte all'approvazione suddetta, quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Questa disposizione si applica ai Comuni indicati alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 52, in rapporto alle azioni o transazioni indicate nell'art. 65 del presente decreto, che non eccedano rispettivamente il valore di L. 5000 e L. 2000.

Salvo il disposto del 2° comma dell'art. 62 del presente decreto, l'opposizione depositata nella segreteria del Co-

mune entro cinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio sospende di diritto l'esecutorietà della deliberazione sino alla pronuncia definitiva della Giunta provinciale amministrativa. La deliberazione deve essere in tal caso trasmessa al Prefetto nei quindici giorni dalla pubblicazione insieme con l'opposizione e con le deduzioni dell'amministrazione.

Art. 68.

L'art. 222, 1° comma, della legge è modificato come appresso:

« Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, i Consigli comunali, i Prefetti e gli interessati possono ricorrere nel termine di 15 giorni al Ministro competente, che decide definitivamente ».

Art. 69.

L'art. 225 della legge, nel 1° e 2° comma, è modificato come appresso:

« Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, colla autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni ed i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al Comune o ad una frazione di esso.

« La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale e, quando la concede, il giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi promosse l'azione o il ricorso ».

Art. 70.

All'art. 226 della legge, alla cifra « 50 », si sostituisce « 200 ».

Art. 71.

All'art. 227 della legge, dopo la parola « sindaco », si aggiunge: « od un suo delegato ».

Art. 72.

All'articolo 228 della legge si aggiungano dopo il terzo comma i seguenti:

« Il Sindaco ha facoltà di subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce, salvo, se del caso, l'applicazione dell'articolo 153.

« Qualora il contravventore non adempia alla condizione e il procedimento penale abbia termine con la condanna di esso, il Sindaco può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'articolo 153 ».

Art. 73.

L'art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ogni Provincia ha un consiglio, una deputazione e un presidente.

« Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio provinciale ».

Art. 74.

L'art. 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale si compone: di 45 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente 600,000 abitanti; di 35 in quelle la cui popolazione supera i 400,000 abitanti; di 30 in quelle la cui popolazione eccede i 200,000 abitanti; di 25 nelle altre Provincie ».

Art. 75.

Il numero dei consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per circoscrizioni elettorali provinciali, in guisa che ciascuna di esse abbia ad eleggere 5 consiglieri.

Il Prefetto provvede alla determinazione di ciascuna circoscrizione tenendo presente il più che sia possibile quelle giudiziarie e in modo tale che le popolazioni delle circoscrizioni siano approssimativamente uguali fra loro.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 76.

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per circoscrizione, determinata a norma dell'articolo precedente, nello stesso giorno, in tutti i Comuni che la compongono

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori amministrativi dei comuni compresi nella circoscrizione: essi però rappresentano l'intera Provincia.

L'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo Comune della stessa circoscrizione, quand'anche trovisi iscritto nelle liste di più Comuni. L'elettore ha diritto di votare per non più di quattro nomi, quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procede negli stessi tempi e con le stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 77.

Gli articoli 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione generale è presieduto dal consigliere anziano di età.

« Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si applica il disposto dell'art. 134 della legge.

« Il presidente e i deputati provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

« Il presidente presta giuramento a norma dell'art. 150 della legge ».

Art. 78.

Nell'art. 239 della legge alle parole « la metà dei suoi membri », sono sostituite le seguenti: « la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia ».

Art. 79.

L'art. 240 della legge è abrogato.

Art. 80.

Il n. 2, dell'art. 241, della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 2. Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere, meno per quelli previsti nell'art. 87 del presente decreto ».

Il n. 7, dell'art. 241 della legge è modificato come segue:

« N. 7. Alle strade pubbliche di 2ª e 3ª classe e a quelle altre che, a senso dell'art. 7 del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506, possono essere affidate alla manutenzione della Provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti

dalle leggi a carico della Provincia, salvo quanto è disposto nell'art. 87 del presente decreto ».

Il n. 16, del predetto articolo, è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 16. Alla nomina, sospensione e revoca del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie ».

Dopo il n. 19 dello stesso art. 241, sono aggiunti i seguenti:

« N. 20. All'assistenza dei tubercolotici, dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

« N. 21. A tutti quei servizi che sono attribuiti alla Provincia in virtù di leggi speciali ».

Art. 81.

Le Provincie sono autorizzate ad assumere, mediante convenzioni coi Comuni interessati, servizi di carattere comunale che si riferiscono a gruppi di Comuni contermini.

Art. 82.

I primi due comma dell'art. 234 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il Prefetto può intervenire ai Consigli anche a mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non ha voto deliberativo ».

Art. 83.

L'art. 247 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« I membri della deputazione provinciale sono in numero di sei.

« Saranno pure eletti due membri supplenti per tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti ».

Art. 84.

Al n. 2, dell'art. 280 della legge sono soppresse le parole: « un mandamento », e sono sostituite dalle seguenti: « una circoscrizione elettorale provinciale, di cui all'art. 75 del presente decreto ».

Art. 85.

L'art. 235 della legge, nel 1° comma, è modificato come appresso:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di ottobre in sessione ordinaria.

« Nella prima seduta elegge i revisori del conto della Deputazione provinciale di cui al n. 9 dell'art. 241 della legge ».

Nel 4° comma dello stesso articolo, alle parole « dal presidente del Consiglio provinciale », sono sostituite le seguenti: « dal presidente ».

Art. 86.

Il n. 4, dell'art. 250 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 4. Nomina, sospende e revoca tutti gli impiegati degli uffici e degli stabilimenti provinciali, ad eccezione di quelli di cui al n. 16, dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto ».

I nn. 6 e 7, del cennato art. 250, sono abrogati.

Il n. 12, dell'articolo predetto, è modificato come appresso:

« N. 12. Deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Prefetto, che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali ».

Art. 87.

Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge, modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Deputazione provinciale di deliberare intorno:

1° Agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Provincie, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, sempre quando non eccedano i valori indicati alla lettera *a*) dell'art. 52 del presente decreto;

2° alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano il valore di L. 5000;

3° Allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

Le deliberazioni di cui al n. 1 del comma precedente, sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza.

Art. 88.

Si applicano alle deliberazioni del Consiglio e della deputazione provinciale le disposizioni dell'art. 62 del presente decreto.

Le attribuzioni in detto articolo demandate al Sottoprefetto sono però, nei riguardi della Provincia, esercitate dal Prefetto.

Si applicano altresì alle deliberazioni del Consiglio le disposizioni dell'art. 128 della legge.

Art. 89.

Il 2° e 3° comma dell'art. 251 della legge sono così modificati:

« Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

« Ad esse si applica il disposto degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

Art. 90.

Il Consiglio può delegare alla deputazione provinciale di deliberare intorno:

1° Agli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 87 che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del Consiglio;

2° Agli oggetti di cui ai nn. 8, 15, 17 e 19 dell'art. 241 della legge;

3° Ed, in genere, a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di leggi non siano riservati alla esclusiva competenza del Consiglio.

Le delegazioni devono essere sempre speciali.

Alle deliberazioni adottate dalla deputazione provinciale per delegazione del Consiglio, si applica la disposizione dell'art. 128 della legge, e di esse è fatta comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 91.

All'art. 255 della legge è aggiunto il seguente numero:
« N. 7. Conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla Deputazione ai sensi dell'art. 90 del presente decreto ».

Art. 92.

L'art. 258 della legge, nel 2° e 3° comma, è modificato come appresso:
« Si osservano per i contratti delle Provincie le norme stabilite per quelli dei Comuni indicati alla lettera *a*) dell'art. 52 del presente decreto. Spettano però al Prefetto le facoltà attribuite al Sottoprefetto con gli articoli 52 e 53 del presente decreto ».

Art. 93.

Agli effetti del 1° comma dell'art. 269 della legge, le Provincie sono parificate ai Comuni indicati alla lettera *a*) dell'art. 52 del presente decreto.
Il Prefetto esercita, a riguardo della Provincia, le facoltà indicate all'art. 63 del presente decreto.
Si applicano alla Provincia gli articoli 67 e 69 del presente decreto.

Art. 94.

L'art. 271 della legge è abrogato.

Art. 95.

Due o più Provincie possono, con l'approvazione del Ministro competente, riunirsi in consorzio per provvedere ai servizi di comune interesse.
Ai consorzi fra Provincie si applicano le disposizioni degli articoli 11, 13, comma 1°, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto, intendendosi sostituiti al Comune ed al Consiglio comunale rispettivamente la Provincia ed il Consiglio provinciale.
Lo scioglimento delle rappresentanze consorziali, la proroga del termine per la ricostituzione di esse e la nomina del commissario straordinario, sono decretati dal Ministro.
Il prefetto della Provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio, può sospenderle ai termini dell'art. 105 del presente decreto.
La vigilanza e l'ingerenza governativa e la tutela sui consorzi interprovinciali si esercitano rispettivamente dal Prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa del luogo dove ha sede l'amministrazione del consorzio, con le stesse forme che sulle Provincie.
I consorzi suddetti sono riconosciuti come Enti morali.

Art. 96.

L'ultimo comma dell'art 285 della legge è modificato come segue:
« Può essere stanziato in bilancio a favore del Sindaco e del presidente dell'Amministrazione provinciale un annuo compenso per indennità di spese ».

Art. 97.

Le autorizzazioni ai Comuni ed alle Provincie ai sensi degli articoli 310 e 313 della legge sono date dalla Giunta provinciale amministrativa la quale decide anche sui reclami dei contribuenti.
Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura dell'amministrazione interessata, pubblicate per copia all'albo pretorio per 8 giorni; e quelle concernenti le Provincie devono essere inoltre inserte per sunto, con l'indicazione della misura della sovrimposta, nel Foglio periodico degli annunzi legali della provincia.
Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno da parte dei Consigli, dei Prefetti e di qualunque contribuente ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia.
Pei Comuni e per le Provincie il termine per il ricorso decorre dal ricevimento della decisione della Giunta provinciale amministrativa: pei contribuenti dall'ultimo della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio, se si tratta di Comune; e della data dell'inserzione della decisione stessa nel Foglio periodico degli annunzi legali, se si tratta di Provincia.
Il decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi previo parere del Ministro delle finanze e del Consiglio di Stato, è definitivo, e contro di esso è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a metà.
La sezione pronuncia in Camera di consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.
Restano ferme le disposizioni del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 419.

Art. 98.

Il 2° e 3° comma dell'art. 313 del detto testo unico sono abrogati e sostituiti come appresso:
« Nel corso dell'esercizio finanziario non possono i Comuni e le Provincie deliberare nuove e maggiori spese facoltative quando pure rivestono i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse e la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le relative deliberazioni debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 310, comma 1°, della legge.
« Esse sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, applicandosi a tale approvazione, alla sua pubblicazione ed agli ulteriori ricorsi, il disposto dell'art. 310 quale risulta modificato dal precedente articolo ».

Art. 99.

I commi 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'art. 317 della legge, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
« I tesorieri comunali e provinciali devono rendere i conti nel termine di 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.
Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il Sottoprefetto pei Comuni del circondario ed il Prefetto nei riguardi della Provincia li fanno compilare di ufficio a spese dei tesorieri.
I Consigli comunali e provinciali devono discutere i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese; se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito rispettivamente al Sottoprefetto o al Prefetto che lo eseguono a mezzo di commissario in sostituzione del Consiglio.
Della deliberazione del Consiglio comunale e provinciale sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale, contenente invito a prenderne cognizione entro 30 giorni, nella segreteria del Comune o della Provincia, insieme col conto, con la relativa deliberazione, con il rapporto dei revisori e con tutti gli altri documenti che ne fanno parte.

Il sindaco, a mezzo di avviso al pubblico, ed il presidente della amministrazione provinciale, a mezzo di avviso inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e affisso all'albo pretorio dei Comuni capoluoghi di circondario, informano il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente, il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni o i loro ricorsi.

Alla scadenza del termine suddetto il conto è trasmesso, per tramite del Sottoprefetto, all'ufficio di Prefettura senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano state presentate deduzioni o ricorsi.

L'ufficio di Prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può richiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.

Qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale o provinciale non vengano contestate dal contabile o dagli amministratori o dai contribuenti e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformità alle risultanze medesime, salvo quanto è disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La deliberazione del Consiglio comunale o provinciale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura; il Prefetto su richiesta della Giunta municipale o della Deputazione provinciale o degli interessati ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, salvo il ricorso alla Corte dei conti.

Il Consiglio di prefettura può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni o i ricorsi predetti, e con i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma 7°, o estenderlo a tutto il conto.

Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può richiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma 8°, o su singole partite.

Le modalità del procedimento dinanzi al Consiglio di prefettura e del ricorso alla Corte dei conti sono stabilite col regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale ».

Art. 100.

L'art. 318 della legge è sostituito come appresso:

« Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli o rappresentanze consorziali, o, nei casi degli articoli 26 e 90 del presente decreto, dalla Giunta comunale o dalla Deputazione provinciale, oppure che ne contraggano l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.

« Gli amministratori rispondono, altresì, ai sensi del comma precedente, delle spese che hanno corrispondenza in entrate del bilancio di non sicuro accertamento o che risultino puramente figurative e dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

« La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale cessa soltanto allorchè ne sia avvenuta la ratifica dei rispettivi Consigli.

« Si applicano alle amministrazioni delle Provincie e dei consorzi il disposto degli art. 209 e 210 della legge.

« Sulla responsabilità degli amministratori, preveduta dal presente articolo e dal citato art. 209, pronunzia il Consiglio di prefettura.

« Contro la decisione di questo è ammesso ricorso alla Corte dei conti.

« Con regolamento sono stabilite le forme del procedimento ».

Art. 101.

Le cause di responsabilità dei contabili di fatto e degli amministratori, ai sensi rispettivamente degli articoli 209 della legge e dell'art. 100 del presente decreto, possono essere iniziate d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio di conti.

Art. 102.

L'art. 321 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ove malgrado la convocazione del Consiglio non possa aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto nei rapporti della Provincia, il Sottoprefetto in quelli dei Comuni del circondario, provvedono a tutti i rami di servizio, e danno corso alle spese rese obbligatorie tanto per disposizione di legge quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

« Quando sia necessario, il Prefetto od il Sottoprefetto possono, secondo la rispettiva competenza, inviare appositi commissari per reggere provvisoriamente e non oltre i due mesi le Amministrazioni provinciali, comunali o consorziali, salvo la rispettiva ratifica ai singoli provvedimenti adottati dai commissari con i poteri dei Consigli. I provvedimenti, però, in ordine ai quali la legge richiede una approvazione speciale, non divengono esecutivi se, oltre la ratifica, non ricorre anche l'approvazione suddetta ».

Art. 103.

Dopo il 2° comma dell'art. 323 della legge è inserito il seguente:

« Se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo di 2 anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno.

« Lo scioglimento è ordinato per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sovra stabilita è ordinata con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte pei decreti Reali di scioglimento ».

Art. 104.

Sono abrogati il n. 9 dell'articolo 1° delle disposizioni preliminari al testo unico delle leggi per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e l'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1868.

Art. 105.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità il Prefetto può, in attesa del decreto Reale di scioglimento, sospendere i Consigli comunali e provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione a termini dell'art. 102.

La sospensione non può eccedere la durata di 2 mesi.

Art. 106.

L'art. 324 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

« In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria la cui composizione è stabilita di volta in volta.

« Tanto il commissario che la Commissione straordinaria, sono nominati col decreto Reale di scioglimento, ed esercitano le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta municipale e al presidente e alla Deputazione provinciale.

« Quando i commissari e le Commissioni straordinarie assumono per l'urgenza i poteri del Consiglio, le loro deliberazioni non possono vincolare i bilanci del Comune e della Provincia oltre l'anno, eccetto che il vincolo ultrannale risulti già da leggi o regolamenti, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e ne è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

« La contrattazione dei mutui può tuttavia essere deliberata dai commissari o dalle Commissioni straordinari e anche dai commissari prefettizi o sottoprefettizi, e delle relative deliberazioni, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, è fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto.

« E' data facoltà al Governo del Re di conferire ai commissari ed alle Commissioni, incaricate dell'amministrazione straordinaria di Comuni o Provincie, i poteri dei rispettivi Consigli.

« Tali poteri competono di diritto ai commissari e alle Commissioni nel caso in cui il Consiglio sia sciolto per una seconda volta nel periodo di 2 anni.

« Le deliberazioni adottate coi detti poteri dai commissari e dalle Commissioni straordinari sono soggette, nei riguardi della vigilanza e della tutela, alle stesse norme in vigore per le deliberazioni delle rappresentanze ordinarie degli Enti e sono comunicate ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto ».

Art. 107.

Quando i consiglieri provinciali, comunali o consorziali, o gli impiegati in genere delle Provincie, dei Comuni e dei consorzi, con dolo o colpa grave, ancorchè non ricorrano gli estremi di reato, abbiano arrecato danno all'Ente, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorità di vigilanza, procede, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'Ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma servono per ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi che valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'Ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito della autorità medesima, non vi adempia.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati in genere delle istituzioni amministrate o dipendenti dalle Provincie, dai Comuni e dai consorzi.

Art. 108.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre disposizioni di legge, gli amministratori e gli impiegati in genere dei Comuni, dei consorzi e delle Provincie, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli Enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'Ente o ai terzi, versi i quali l'Ente stesso debba rispondere.

Art. 109.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano eguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 110.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 111.

Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'impiegato, purchè la destinazione all'ufficio da questo ricoperto, sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti, e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

Art. 112.

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti dall'art. 108 e seguenti del presente decreto è di competenza giudiziaria e si prescrive in 5 anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 113.

A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

*a*) contro i provvedimenti del Sottoprefetto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del Sottoprefetto emanati in virtù della delegazione contemplata nel comma 2° dell'art. 3 del presente decreto. La decisione del Prefetto, in tal caso, è definitiva, se il provvedimento delegato sia definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni 15 dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre;

*b*) contro i provvedimenti del Prefetto, che non siano definitivi, è ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al Ministro competente che decide definitivamente.

E' pure ridotto a giorni 15 il termine per gli altri ricorsi di cui al 1° comma dell'art. 328 della legge.

I ricorsi gerarchici al Governo del Re, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro.

Art. 114.

Il Governo del Re ha facoltà, in qualunque tempo, sia sopra denunzia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti o provvedimenti che contengano violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

Salvo i casi in cui secondo le leggi vigenti sia data l'azione giudiziaria, contro il decreto Reale è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Art. 115.

Tutti i Consigli provinciali dovranno essere ricostituiti secondo le norme del presente decreto. Con decreto Reale saranno stabiliti i termini entro i quali dovrà effettuarsi tale rinnovazione, che potranno anche essere diversi da quelli delle elezioni dei Consigli comunali.

Le elezioni provinciali che, per qualsiasi causa, debbono aver luogo nel periodo fra la entrata in vigore del presente decreto e la determinazione di cui al precedente comma, si effettueranno in base alle circoscrizioni mandamentali e alla composizione numerica fissata dalla legge 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico). Soltanto dopo la rinnovazione generale dei Consigli provinciali entreranno in vigore le disposizioni degli articoli 73, 77 e 83 del presente decreto.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a stabilire i termini delle rinnovazioni generali ordinarie dei Consigli comunali, anche in deroga agli articoli 56 e 279 del testo unico sopra citato.

Art. 116.

Nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, i Consigli provinciali provvederanno alla elezione dei componenti elettivi della Giunta provinciale amministrativa secondo le norme prescritte dall'articolo 5 del decreto stesso.

L'elezione dovrà rinnovarsi, dai Consigli provinciali dopo la loro ricostituzione, entro il termine che sarà fissato nel decreto Reale, di cui nel comma 1° dell'articolo precedente.

Art. 117.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 46, 115 e 116, il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Governo del Re ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso, anche prima, a misura che vengono compiuti gli atti preparatori per l'applicazione di esso.

Art. 118.

I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al prefetto, che ne cura la trasmissione al Ministero delle finanze:

*a*) entro il 31 marzo, il prospetto delle spese stanziate nel bilancio dell'anno in corso, dal quale si desuma l'ammontare globale, per ciascuna categoria, delle spese effettive obbligatorie ordinarie, distinte in fisse e variabili, delle spese effettive obbligatorie straordinarie, nonchè delle spese facoltative e di quelle per movimento di capitali;

*b*) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le spese accertate nell'anno precedente, secondo i dati risultanti dal conto presentato dal tesoriere e deliberato dal Consiglio comunale.

Art. 119.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragioni di materia.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 54.* — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2840.
**Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

SIRE,

Il bisogno di un riordinamento delle leggi che regolano la funzione consultiva del Consiglio di Stato e quella giurisdizionale che esso esercita insieme con la Giunta provinciale amministrativa, è generalmente sentito. Già, tre lustri circa, dopo la pubblicazione delle leggi istituzionali della giustizia amministrativa, una prima riforma si rese necessaria con la legge 7 marzo 1907, n. 62, la quale, però, non riuscì a dare assetto soddisfacente agli istituti giurisdizionali amministrativi, tanto che, appena tre anni dopo, con Regio decreto del 13 luglio 1910, una Commissione di eminenti giuristi fu incaricata di studiare e proporre le riforme da introdursi negli istituti medesimi. Le conclusioni della Commissione presentate nel 1916, non poterono, per la guerra mondiale che allora si svolgeva e per vicende successive, essere tradotte in formali disposizioni di legge; di guisa che il compito di dare un ordine conveniente alla giustizia amministrativa, è rimasto, finora, inadempiuto.

Il Vostro Governo, avvalendosi dei poteri delegatigli con legge 3 dicembre 1922, n. 1601, riassume il poderoso argomento, e nello schema di decreto che sottopone all'Augusta firma della Maestà Vostra traccia le riforme che ritiene indispensabili per un ordinamento più semplice e più efficace della consulenza e della giurisdizione amministrativa. Esso, pertanto, riordina anzitutto le funzione consultiva estendendone la portata obbligatoria in alcuni casi in cui le leggi tacciono, come sono quelli relativi al coordinamento in testi unici di leggi o regolamenti e alle convenzioni da approvarsi con legge, e determinando meglio la natura dei regolamenti pei quali è richiesta la consultazione. Questa disposizione va messa in rapporto con la già predisposta revisione delle leggi che regolano i servizi dipendenti dai vari dicasteri, mercè la quale dovranno stabilirsi i casi in cui la consultazione del Consiglio di Stato debba intervenire, e in quali altri debba sopprimersi.

Con queste provvidenze il Governo tende a riaffermare il principio dell'unità della consulenza in materia giuridica, per cui trova giustificazione storica e sistematica anche nell'ordinamento politico amministrativo dello Stato moderno, la esistenza medesima del Consiglio di Stato. Il significato della riforma, che avrà successivo completo sviluppo nella revisione suddetta, è che nei casi in cui le leggi generali sul Consiglio di Stato o sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato, o altre leggi speciali prescrivono l'obbligo della consultazione del Consiglio di Stato, l'audizione dell'alto consesso deve sempre avvenire, quantunque sullo stesso affare sia inteso anche il parere di Consigli o Commissioni speciali e, s'intende, che qualunque norma che sostituisca al parere del Consiglio di Stato, quello di un Collegio speciale, verrà abrogata in occasione della revisione suddetta.

E, in relazione a queste massime il progetto stabilisce fin d'ora l'incompatibilità della permanenza dei consiglieri di Stato nei Consigli superiori o Commissioni consultive speciali, che affiancano le Amministrazioni centrali.

La cennata riforma si giustifica con la necessità che lo Stato non si privi negli affari sollevanti normalmente questioni giuridiche gravi o questioni toccanti principî giuridici comuni a tutte le Amministrazioni, o che interessino tutto lo Stato ed in modo

particolare più Ministeri, della consulenza giuridica competente e indipendente quale è ordinata soltanto nel Consiglio di Stato.

Nei riguardi del buon assetto della giustizia amministrativa il Vostro Governo ha adottato i mezzi che gli sono sembrati necessari e sufficienti per conferire all'istituto quella efficienza e prontezza di decisione di cui manca, senza peraltro ledere sensibilmente i principî sui quali si fonda il sistema giurisdizionale italiano.

Lo schema di decreto, pertanto, accoglie il voto generale diretto a ricondurre ad unità la giurisdizione del Consiglio di Stato, oggi divisa fra la IV e la V Sezione, difetto che ritarda non solo la definizione dei giudizi, ma mette il ricorrente nella eventualità di perdere lo stesso diritto al ricorso ove lo diriga a sezione incompetente.

Questo principio essenziale dell'unità lo schema traduce anche in modo formale, nell'affermazione positiva che le due sezioni predette, costituiscono il «Consiglio di Stato in sede giurisdizionale»; con che si vuole anche dare una conferma al principio, cardine dei nostri ordinamenti, che giudice dell'attività di diritto pubblico, di quella attività cioè estranea al diritto individuale, inteso nel senso privatista, non può essere che un organo dell'Amministrazione stessa, che dia guarentigia di sapienza amministrativa e di indipendenza di giudizio.

Accoglie, in secondo luogo, il principio, ormai affermato dalla giurisprudenza, prevalente delle sezioni unite della Cassazione, in quanto vien dato agli organi della giustizia amministrativa facoltà di decidere sulle questioni pregiudiziali o incidentali di diritto, la cui risoluzione sia necessaria per pronunziarsi su quella principale di loro competenza, eccettuate le questioni relative allo Stato e alla capacità dei privati individui e la querela di falso, che restano, in ogni caso, riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Il pericolo di trasmodamenti al di là dei limiti del necessario nel campo dei diritti, oggi riservati alla giurisdizione ordinaria, viene evitato conferendo, alla decisione sul diritto, efficacia di giudicato soltanto in rapporto alla controversia decisa dagli organi della giurisdizione amministrativa e della quale essi sono competenti. In questo modo, mentre rimane in massima integro il principio sancito nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo, si dà, per altro verso, alla giustizia amministrativa, il modo di definire prontamente, e senza possibilità di riproposizione, avanti ai Tribunali ordinari, della stessa questione e per lo stesso effetto di invalidare l'atto amministrativo, la contestazione insorta su rapporti di diritto pubblico, ad annullare, revocare o modificare i quali, non è peraltro, competente l'autorità giudiziaria.

Accoglie, in terzo luogo, il principio che formò oggetto di concreta proposta della Commissione Reale, di cui sopra è cenno, di deferire alla cognizione esclusiva della giurisdizione amministrativa taluna determinata materia nella quale è così connaturato col diritto l'interesse pubblico, che è impossibile o assai difficile separare l'uno dall'altro, mentre l'interesse sudetto è così prevalente ed assorbente da far scomparire o affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale o di diritto privato. Trattasi nella specie del rapporto di pubblico impiego, dei rapporti pubblici nascenti dalla fondazione e dalle riforme nell'amministrazione e nel fine degli Enti di beneficenza e di pubblica istruzione ed educazione, di controversie specifiche fra Enti pubblici, riportati negli articoli 8 e 16 del progetto. L'intreccio fra *diritto* ed *interesse protetto*, è così intimo, nelle controversie relative a tale materia, da renderle assai complesse, e incapaci spesso di un giudizio nettamente definito col sistema vigente, donde la eccessiva tardività nella risoluzione di esse, incompatibile con la necessità pubblica che esige invece la loro pronta definizione.

Su tale materia, cautamente limitata, per rispetto ai principî che reggono il sistema giurisdizionale italiano, gli organi della giustizia amministrativa decideranno tutte le questioni di diritto relative al ricorso, siano esse pregiudiziali, incidentali o principali, fatta, in ogni caso, eccezione delle questioni relative allo stato e alla capacità dei privati individui e dello incidente di falso che restano sempre riservate all'autorità giudiziaria, e le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, che restano anche riservate alla giurisdizione ordinaria.

Queste, le riforme principali che con l'unito schema di decreto mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra. Altre disposizioni contiene il decreto che non hanno rilevante importanza, e che sono dirette a fini di coordinamento, o di completamento delle norme procedurali vigenti.

Per quanto possa apparire modesta nelle sue proporzioni la riforma in progetto, essa apre un periodo nuovo alla giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa, che acquistano piena ed intera competenza sui ricorsi che ad essi sono devoluti, e che, pei fini ai quali sono diretti, non possono essere risoluti da organi del potere giudiziario, senza infirmare ben altri più gravi principî di diritto che sono a fondamento dello Stato moderno.

La giustizia amministrativa acquista un'individualità propria e la tecnica indipendenza da altra giurisdizione. Alla piena efficacia del suo giudizio può fare soltanto eccezione la Corte regolatrice, in quanto esso, eventualmente, esorbiti dai limiti indicati nel progetto. Le due giurisdizioni, l'amministrativa e la giudiziaria, possono svolgere la rispettiva azione senza gli incontri e gli impedimenti che oggi tolgono tanta efficienza pratica alla funzione della giustizia amministrativa e sono di grave imbarazzo alla funzione amministrativa, in genere, dello Stato, e agli interessi stessi degli individui, poichè, dal complesso della riforma, conseguirà acceleramento nei procedimenti ed economia nei giudizi e l'eliminazione, in gran parte dei casi, di quella concorrenza di due giurisdizioni nella revisione dello stesso atto amministrativo, che rende ora lenta e tardiva e spesso praticamente effimera la definizione dei più gravi e importanti rapporti di diritto in cui è interessata la pubblica amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## CAPO I.

### *Delle attribuzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.*

#### Art. 1.

L'art. 5 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, 17 agosto 1907, n. 638, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Stato si divide in cinque sezioni. Le prime tre sono consultive e trattano gli affari relativi ai diversi ministeri, secondo il reparto che sarà fissato annualmente con decreto Reale.

Le altre due sezioni costituiscono il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Il reparto dei ricorsi fra esse è devoluto al presidente del Consiglio di Stato con l'assistenza dei presidenti delle sezioni medesime.

Ogni sezione è presieduta dal presidente proprio. Il presidente del Consiglio di Stato presiede le adunanze generali, e le adunanze plenarie indicate nel secondo comma dell'art. 13 del presente decreto, e può presiedere le sezioni consultive nelle quali reputi intervenire».

#### Art. 2.

Oltre ai casi stabiliti per legge o regolamento i presidenti ed i consiglieri del Consiglio di Stato non possono ricevere o accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni, se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri. Essi, inoltre, non possono far parte di altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale.

#### Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

«Al principio di ogni anno sono designati con decreto Reale, il presidente e i consiglieri di ogni sezione, in modo però che in ciascuna sezione almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente».

Art. 4.

L'art. 12 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto del Consiglio di Stato è richiesto:

1° Sopra tutte le proposte di regolamenti che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggetti alla approvazione del Consiglio dei Ministri;

2° Sulle domande di provvisioni ecclesiastiche, per le quali occorre il decreto Reale;

3° Sopra tutti i coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente stabilito per legge;

4° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica;

5° Sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge, o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

6° In tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

« Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, deve farsi constare dal decreto Reale che è stato pure udito il Consiglio dei Ministri.

« I ricorsi indicati al n. 4 del comma 1°, non sono più ammessi dopo 180 giorni da quello in cui il ricorrente ebbe comunicazione del provvedimento: e devono essere notificati all'autorità che abbia emesso il provvedimento e a chi vi abbia interesse diretto nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art. 5.

Nell'art. 22 (1° comma) del testo unico predetto, alle parole « Spetta alla sezione IV del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « Spetta al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; nell'art. 23 (comma 1°) del testo unico medesimo, alle parole « La sezione V del Consiglio di Stato decide », sono sostituite le seguenti: « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide », e nel penultimo comma dell'articolo medesimo, alle parole: « Ai ricorsi prodotti alla sezione quinta », sono sostituite le seguenti: « Ai ricorsi prodotti ai sensi di questo articolo ».

Art. 6.

Il n. 13 dell'art. 23 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638 è abrogato e sostituito come appresso:

« 13. Dei ricorsi in materia di concorso di spese per opere di bonifica di prima categoria costruite direttamente dallo Stato e per sua concessione da altri enti, nonchè in materia di consorzi per opere di bonifica della stessa categoria, ai termini dell'art. 1, comma 1° e 2°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Art. 7.

Nelle materie in cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, esso è autorizzato a decidere di tutte le questioni pregiudiziali od incidentali relative a diritti la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

Art. 8.

Sono attribuiti all'esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

1° I ricorsi relativi al rapporto di impiego prodotti dagli impiegati dello Stato, degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato o da agenti di ferrovie e tramwie concesse all'industria privata ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti o a quella di corpi o collegi speciali;

2° I ricorsi contro i provvedimenti che autorizzano o negano la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di istituzioni pubbliche di istruzione e di educazione, o che ne approvano o modificano gli statuti;

3° I ricorsi relativi al concentramento, al raggruppamento, alla fusione, alla trasformazione, alla costituzione in consorzio o alla federazione delle istituzioni pubbliche indicate nel numero precedente o ad esse equiparate a norma dell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

4° Le controversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti la interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; nonchè le controversie indicate nell'art. 14 della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

5° I ricorsi circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la Provincia e per il Comune, ai termini delle leggi vigenti in materia di sanità pubblica;

6° I ricorsi in materia di spedalità e di ricovero degli inabili al lavoro;

7° Le controversie relative alle spese per gli alienati previste dall'art. 7 (1° comma) della legge 14 febbraio 1904, n. 36;

8° I ricorsi contro il decreto del Prefetto che, in seguito al reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio d'industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla P. S. 30 giugno 1889, n. 6144, e dell'art. 68 della legge sanitaria testo unico 1° agosto 1907, n. 636;

9° I ricorsi contro le decisioni delle Giunte provinciali amministrative emesse in materia di loro esclusiva giurisdizione.

I ricorsi previsti dai numeri 1, 6 e 7 del presente articolo sono ammessi soltanto per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge. Quelli indicati ai numeri 6 e 7 sono trattati in Camera di consiglio.

Su quelli previsti dai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9, il Consiglio di Stato pronunzia anche in merito, salvo, pei ricorsi di cui al n. 9 quanto è disposto in contrario dal 2° comma dell'articolo 19 del testo unico 17 agosto 1907, n. 639, modificato dall'art. 22 del presente decreto.

Art. 9.

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione del Consiglio di Stato, questo conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 10.

L'art. 32 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« La fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi, avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha luogo secondo le norme analoghe stabilite per la discussione dei ricorsi avanti alla Corte di cassazione del Regno ».

Art. 11.

Il 1° comma dell'art. 33 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare ».

Art. 12.

Gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 e 38 del testo unico predetto, sono modificati come segue:

1° Nell'art. 24, alle parole: « Le sezioni giurisdizionali pronunziano sui ricorsi attribuiti alla loro competenza » sono sostituite le seguenti: « Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza ».

2° Nell'art. 25, comma 1°, alle parole: « alle sezioni giurisdizionali » sono sostituite le seguenti: « Al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; e nel comma 2° dello stesso articolo, alle parole « della sezione giurisdizionale competente » sono sostituite le seguenti: « del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

3° Nell'art. 26, comma 1°, alle parole « alle sezioni giurisdizionali » sono sostituite le parole: « al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

4° Nell'art. 27, comma 1°, alle parole « I ricorsi presentati alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « I ricorsi presentati al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

5° Nell'art. 28, comma 1°, alle parole « alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato » sono sostituite le seguenti: « al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale »; e nel comma 2°, dello stesso articolo, alle parole « Il ricorso è diretto alla sezione competente » sono sostituite le seguenti: « Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

6° Nell'art. 30, comma 1°, alle parole « il presidente della sezione, alla quale è diretto il ricorso » sono sostituite le parole: « il presidente del Consiglio di Stato ».

7° Nell'art. 36, 1° comma, alle parole « Se la sezione cui è diretto il ricorso » sono sostituite le seguenti: « Se la sezione cui è stato rimesso il ricorso », e nel comma 2° dello stesso articolo alle parole « La sezione quinta può, inoltre, ordinare » sono sostituite le seguenti: « Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato, può, inoltre, ordinare ».

8° Nell'art. 38, alle parole « Contro le decisioni delle sezioni » sono sostituite le seguenti: Contro le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

Art. 13.

All'art. 37 dello stesso testo unico è sostituito il seguente:

« Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, e dai numeri 1, 6 e 7, dell'art. 8 del presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito.

« Se le sezioni, cui è stato rimesso il ricorso, riconoscono che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo a precedenti decisioni in sede giurisdizionale tra loro difformi, potranno, su richiesta delle parti o di ufficio, rinviare con ordinanza la controversia all'adunanza plenaria col concorso di nove votanti.

« Per tale effetto saranno, al principio di ogni anno, designati, con decreto Reale, quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale, che dovranno costituire, insieme col presidente del Consiglio di Stato, l'adunanza plenaria, ed il segretario incaricato di assistervi.

« Le norme del procedimento saranno determinate nel regolamento ».

CAPO II.

*Delle attribuzioni giurisdizionali della Giunta provinciale amministrativa.*

Art. 14.

Il n. 8 dell'art. 1 del testo unico della legge sulla Giunta provinciale amministrativa, 17 agosto 1907, n. 639, è abrogato e sostituito come appresso:

« 8. Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria, ai termini dell'art. 1, comma 3°, del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255 ».

Art. 15.

Nelle materie in cui la Giunta provinciale amministrativa non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, si applicano, circa la cognizione delle questioni pregiudiziali ed incidentali relative ai diritti, le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 16.

La Giunta provinciale amministrativa giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'Amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi ovvero siasi provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità, la Giunta provinciale amministrativa decide anche in merito.

Sono altresì attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta provinciale amministrativa, che si pronuncia anche in merito.

1° I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'art. 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione della Deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

2° I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni af-

fetti da febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 17.

Nelle materie deferite alla giurisdizione esclusiva della Giunta provinciale amministrativa si applica, circa la cognizione delle questioni relative a diritti, la disposizione dell'art. 9 del presente decreto.

Art. 18.

Il comma 2° dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa 17 agosto 1907, n. 639, è modificato come appresso:

« Essi debbono essere notificati tanto alla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento ».

Art. 19.

L'art. 13 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'esecuzione della giurisdizione attribuitale dalla presente e da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del più anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi. Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti ».

Art. 20.

Al 3° comma dell'art. 14 testo unico predetto, è sostituito il seguente:

« Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 testo unico predetto e nell'art. 16, 1° comma, del presente decreto, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel merito ».

Art. 21.

Al 2° comma dell'art. 15 del testo unico predetto, è sostituito il seguente:

« Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo poi sempre, contro le decisioni di esso, il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 ».

Art. 22.

Il 2° e 3° comma dell'art. 19 del testo unico predetto, sono sostituiti come appresso:

« Nei casi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 639 e del 1° comma dell'art. 16 del presente decreto, il ricorso è proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere. Negli altri casi il ricorso si estende anche al merito.

« Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella decisione della Giunta provinciale amministrativa, annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla Giunta provinciale amministrativa per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata ».

## Capo III.

*Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 23.

All'art. 2 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, è aggiunto il seguente:

« Un terzo dei posti che si rendono vacanti nel personale del Consiglio di Stato, deve conferirsi ai referendari che abbiano prestato nel grado effettivo servizio non inferiore a un quadriennio ».

Art. 24.

I posti di referendario al Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli fra i funzionari appartenenti alla Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le modalità del concorso.

Art. 25.

Le promozioni al grado di primo referendario han luogo per decreto Reale e sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di Presidenza, ai referendari i quali abbiano almeno due anni di anzianità di grado.

Nella prima attuazione dell'organico approvato con Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro per l'interno.

Art. 26.

Dove leggi speciali ammettono il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V Sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito.

Art. 27.

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto col presente decreto, e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione del decreto medesimo.

Art. 28.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, sentito il Consiglio di Stato, al coordinamento in testo unico delle disposizioni contenute nel presente decreto, con quelle che rimangono in vigore delle leggi sul Consiglio di Stato e sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Art. 30.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*; OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 53.* — GRANATA.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2841.
**Riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

**Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

SIRE,

L'ingerenza dello Stato nel regolare, coordinare e invigilare le varie forme di attività soccorritrice degl'individui, isolati o associati, non si è svolta in tutti i paesi con gli stessi criteri e con la stessa ampiezza. Invero, per quanto riguarda l'ordinamento dei pubblici soccorsi a favore dei poveri, una profonda differenza notasi, per ragioni prevalentemente storiche e religiose, tra i paesi anglo-sassoni e germanici e quelli latini. Nei primi domina il principio dell'assistenza obbligatoria o legale, e la beneficenza facoltativa ha un carattere meramente accessorio e una funzione integrativa. Nei secondi, invece, prevale la beneficenza facoltativa, e l'assistenza obbligatoria vi è ordinata in forma frammentaria ed ha una portata integrativa della beneficenza privata.

Nel nostro paese, per l'impulso di sentimenti religiosi e filantropici, la carità privata ha destinato nel corso dei secoli un'ingente massa di beni a favore dei poveri; ed anche oggi è un continuo germogliare di nuove energie soccorritrici, che, mercè l'intervento dell'autorità dello Stato, assumono carattere giuridico e vanno ad accrescere il numero degli enti autarchici istituzionali. Secondo i dati dell'Annuario Statistico Italiano 1917-1918, le istituzioni pubbliche di beneficenza al 31 dicembre 1917 erano 28,614, con un patrimonio complessivo di lire 2,581,624,174. Ma nell'ultimo quinquennio il numero di tali istituzioni, e specialmente di quelle a favore dell'infanzia, è di molto aumentato e, quantunque i dati statistici raccolti dopo il 1917 non siano stati ancora riassunti, si può fondatamente presumere che le pie istituzioni giuridicamente riconosciute siano oggi circa trentamila, con un patrimonio lordo di circa tre miliardi.

Ma questo ingente patrimonio non è bene utilizzato; donde la necessità di una riforma che ne assicuri la destinazione ai propri fini, senza tuttavia mutare le basi organiche del nostro ordinamento legislativo.

Questo infatti, quale è principalmente segnato dalla legge del 17 luglio 1890, n. 6972, s'inspira ad un razionale concetto dei compiti dello Stato, il quale non deve intervenire se non in via sussidiaria e in quanto non basti la libera attività degl'individui e dei gruppi sociali, o si tratti di scopi che solo col suo potere costrittivo si possano conseguire, o debbasi provvedere alla vigilanza sulla beneficenza privata, per evitare che essa, male esercitata, accresca la miseria, in luogo di attenuarla.

Le manchevolezze riscontrate nel funzionamento delle istituzioni pubbliche di beneficenza dipendono dalla molteplicità delle amministrazioni speciali, dal difetto di coordinamento, che dà luogo, in alcuni casi, a dispersione di energie benefiche ed in altri ad insufficienza di mezzi d'assistenza, alla mancanza di competenza tecnica negli amministratori e specialmente in quelli delle congregazioni di carità, dall'eccessiva estensione della tutela, che nuoce all'efficacia della stessa funzione, dal soverchio accentramento e dalla conseguente lentezza della vigilanza, dalla imprecisione delle norme relative alla responsabilità degli amministratori e degl'impiegati.

Mentre, per i motivi suesposti, tutti i servizi relativi alla beneficenza pubblica si svolgono con soverchia lentezza e in modo non sempre rispondente ai legittimi interessi dei poveri, un altro, non meno notevole, intralcio al sollecito funzionamento dei detti servizi, deriva dall'attuale sistema dei ricorsi, per il quale ben pochi provvedimenti delle autorità locali sono definitivi e quasi tutte le questioni, anche se di scarsissima importanza, vanno risolute definitivamente dal Governo centrale.

E' d'uopo infine rilevare che, malgrado l'obbligo fatto al Governo dall'art. 97 della legge del 1890, di proporre, entro tre anni dall'entrata in esecuzione della legge stessa, speciali provvedimenti legislativi sul servizio degli ospedali e sulle spese di spedalità, mancano tuttavia definitive norme unificatrici e organiche in questa materia, la quale è ancora regolata dalle disposizioni transitorie del citato art. 97 e dalle norme e consuetudini già vigenti nelle varie provincie prima dell'unificazione del Regno e mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo.

Ad eliminare le imperfezioni della legge 17 luglio 1890, in modo da poter conseguire un migliore funzionamento dei servizi e una più intensa utilizzazione delle risorse delle Opere pie, tendono le disposizioni dell'annesso decreto.

Con esse si mira anzitutto a determinare con formula più precisa e completa le istituzioni soggette all'applicazione della legge, in modo che nessuna abbia a sottrarsi ai controlli stabiliti dalla legge. Si tende inoltre: a specializzare e ridurre le amministrazioni, a coordinare le varie forme di beneficenza e assistenza; ad attuare un largo decentramento burocratico; a semplificare e attenuare, anche in questo campo, i controlli di vigilanza e di tutela, intensificando, in compenso, i controlli sostitutivi e repressivi; a regolare l'assistenza ospedaliera; a sfrondare l'azione amministrativa di tutte le ingombranti e inutili formalità, sproporzionate alla reale importanza delle singole funzioni e dei singoli atti; a riordinare il sindacato gerarchico, in guisa da renderlo più pronto ed efficace, e a regolare il sindacato giurisdizionale, togliendo, in alcuni casi di minore importanza, il riesame di merito e l'effetto sospensivo.

Alla espressione « istituzioni pubbliche di beneficenza », usata nella legge del 1890, si sostituisce quella più ampia « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », per affermare che la legge riguarda non soltanto le istituzioni puramente caritative, ma anche quelle le quali, più che a soddisfare i bisogni dei singoli, mirano a scopi generali di conservazione, di tranquillità, di benessere e di miglioramento economico e morale della società, e senza confondersi con gli istituti di previdenza, si propongono la protezione delle nuove generazioni — mediante l'assistenza della maternità e dell'infanzia — e la prevenzione degli effetti, socialmente dannosi, dell'inabilità, delle malattie, della vecchiaia e della disoccupazione, integrando, all'uopo, con idonee prestazioni di vario genere, le risorse individuali.

Non si è creduto, però, di dovere, in conseguenza di ciò, sostituire un nuovo criterio a quello di *povertà*, adottato dalla legge, per determinare gl'individui compresi nel campo di attività degli istituti ad essa soggetti. Invero, secondo il significato della parola e secondo il concetto accolto, *povero* non è già chi manchi assolutamente di tutto, ma chi non abbia in misura sufficiente quanto gli occorra per sussistere convenientemente, secondo la sua condizione individuale e sociale, e debba procacciarsi il necessario con industria e fatica, pur non avendo tuttavia bisogno di ricorrere all'altrui compassione.

Dal povero, perciò, nettamente si distinguono l'indigente e il necessitoso, che sono interamente privi del necessario e si trovano nell'impossibilità di procurarselo.

A questo largo concetto dello stato di povertà si è anche attenuta la giurisprudenza, la quale, nell'interpretare l'art 1 della legge del 1890, ha sempre ravvicinata la condizione di povertà a quella di minore agiatezza, alla quale si riferiva la precedente legge del 3 agosto 1862.

Ai poveri, dunque, intesi nel retto senso di persone meno agiate, od anche non agiate, e non soltanto agl'indigenti, si rivolgono tanto le istituzioni di beneficenza, quanto quelle di assistenza, che vengono ora in modo esplicito assoggettate all'applicazione della legge del 1890.

Quanto alle altre finalità della riforma, è d'uopo anzitutto rilevare che il principio di specializzazione degli amministratori viene principalmente applicato nei riguardi della Congregazione di carità, di cui si modifica la composizione, introducendovi una prevalente rappresentanza governativa, nominata dal Sottoprefetto, per assicurarle la collaborazione di persone competenti in materia di beneficenza e assistenza.

Parimenti, affinchè l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e sordomuti poveri si svolgano in modo rispondente agli effettivi interessi di questi sventurati e non lascino a desiderare dal punto di vista tecnico, si stabilisce che delle amministrazioni dei relativi istituti deve far parte possibilmente una rappresentanza dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominata dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.

La riforma della composizione della Congregazione di carità è apparsa tanto più necessaria, in quanto alla Congregazione stessa si è ritenuto di dovere ricorrere in modo precipuo, per semplificare e ridurre le amministrazioni delle opere pie. Infatti è dichiarato obbligatorio il concentramento nella Congregazione di carità di tutte quelle istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a ventimila lire annue, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, che, riuniti insieme, abbiano meno di diecimila abitanti, e di quelle delle quali sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza. Allo stesso scopo, è fatto l'obbligo di riunire in gruppi, secondo l'affinità degli scopi rispettivi, le istituzioni di cui non venga effettuato il concentramento, stabilendosi, inoltre, che il raggruppamento dev'essere promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, ed è altresì ammessa esplicitamente la fusione degl'istituti che abbiano fini identici.

Con ciò non si viene a modificare, per quanto riguarda la destinazione delle rendite, la volontà dei fondatori delle opere pie, giacchè, sia nel caso del concentramento, che in quello del raggruppamento, ogni istituto mantiene integre le proprie finalità, ed anche nell'ipotesi della fusione, il nuovo Ente unico ha gli stessi scopi già comuni agl'istituti fusi. Tali riforme, anzi, attuate su larga scala, permetteranno di dare completa esecuzione alla volontà dei fondatori, in quanto, riducendo le spese estranee alla beneficenza, maggiori risorse potranno essere destinate alle finalità da essi volute. D'altra parte rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 60 della legge, che consentono di eccettuare dal concentramento o dal raggruppamento le istituzioni, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del patrimonio, alla speciale indole e alle particolari condizioni d'esercizio della beneficenza, richiedano una separata Amministrazione.

Per tutte le riforme viene semplificata la procedura, oggi troppo complessa, eliminando gl'inutili pareri dei corpi locali e limitando la necessità del voto dell'autorità tutoria e del parere del Consiglio di Stato a quelle sole riforme che toccano la personalità giuridica dell'Ente pio, e cioè alla fusione e alla mutazione del fine, riguardo alle quali si mantengono integre tutte le garanzie a favore degli interessati.

Per assicurare, in quanto sia possibile, il coordinamento e l'integrazione delle varie forme di beneficenza e assistenza, si ammette che i Consorzi e le Federazioni, oltre che fra gl'istituti d'una stessa Provincia, siano costituiti anche fra quelli di Provincie diverse, se ne estendono le finalità, comprendendo fra queste l'impiego di personale e l'uso di locali in comune, i servizi e gli acquisti cumulativi e la gestione in comune del patrimonio, si consente che delle Federazioni facciano parte anche istituti privati e si attribuisce al Prefetto e al Ministro dell'interno, e per le Federazioni anche al Sottoprefetto, la facoltà di promuovere e di costituire, occorrendo, d'ufficio, Consorzi e Federazioni.

Nello stesso intento, vengono trasferiti ai Sottoprefetti i cómpiti di coordinamento già spettanti, in base alla legge 18 luglio 1904, alle soppresse commissioni provinciali di beneficenza e poi devoluti, col R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214, ai Prefetti; considerato che, in questo campo, i Sottoprefetti possono più direttamente e prontamente accertare le condizioni di fatto e le esigenze locali, e quindi provvedere con maggiore sollecitudine ed efficacia.

Il decentramento burocratico viene attuato, trasferendo dal Ministero dell'interno agli organi provinciali le attribuzioni che hanno una portata puramente locale e possono localmente essere meglio e più rapidamente esercitate, e devolvendo inoltre ai Sottoprefetti le attribuzioni che concernono rapporti e interessi limitati alla circoscrizione circondariale e che non debbono, per la loro struttura giuridica, essere esercitate dagli organi provinciali. Tale decentramento è effettuato sopra tutto per le funzioni di vigilanza. Così è trasferita dal Governo centrale ai Prefetti la facoltà di decretare lo scioglimento delle Amministrazioni degli istituti che interessino una sola Provincia. Sono poi trasferite ai Sottoprefetti: la vigilanza sulle istituzioni temporanee e sui comitati di soccorso; la facoltà di autorizzare la trattativa o la licitazione privata per le alienazioni, le locazioni ed altri simili contratti; di ordinare in ogni tempo inchieste straordinarie e di provvedere d'ufficio quando l'amministrazione di un'Opera pia non compia un atto obbligatorio o non spedisca i mandati; di sospendere le Amministrazioni e quella di pronunziare l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti illegali. Ai Sottoprefetti sono inoltre devolute tutte le attribuzioni già spettanti alle soppresse commissioni provinciali di beneficenza, per la protezione dell'infanzia abbandonata.

In seguito al largo decentramento di attribuzioni dai Prefetti ai Sottoprefetti, viene attuato, anche in questo campo, il sistema della revisione locale dell'atto amministrativo, ammettendosi contro i provvedimenti del Sottoprefetto il ricorso gerarchico al Prefetto, alle cui decisioni è attribuito carattere definitivo.

Per semplificare l'esercizio della vigilanza sulle Opere pie, viene eliminata la necessità del decreto di sospensione delle deliberazioni ritenute viziate d'illegittimità; stabilendosi invece che la esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto; si riduce il termine per l'annullamento e si trasferisce al Sottoprefetto il potere d'annullamento, eliminando il parere del Consiglio di prefettura, dimostratosi praticamente di nessuna sostanziale efficienza. Allo stesso scopo mira in ultima analisi l'accennato decentramento delle funzioni di vigilanza.

Perchè poi il funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza abbia ad essere più agile, vengono diversamente disciplinati i controlli di vigilanza e di tutela, in rapporto alle diverse condizioni degli istituti. Non potendosi però determinare in modo uguale per tutte il limite della maggiore autonomia, vengono distinte le istituzioni in due classi, a ciascuna delle quali si fa corrispondere una sfera diversa di autonomia amministrativa. Alla prima classe si assegnano le istituzioni che estendano la loro attività in tutto il Regno, o che abbiano un'entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire cinquantamila. Le altre sono tutte assegnate alla seconda classe.

Mentre, così, si consente alle istituzioni di prima classe di fare alienazioni, locazioni ed altri simili contratti ed appalti di cose ed opere, senza la procedura dell'asta pubblica e senza speciale autorizzazione, sino ad un valore di lire tremila, a quelle di seconda classe ciò è consentito soltanto sino ad un valore di lire mille.

Inoltre, mentre per i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove o maggiori entrate, lo storno di fondi da un capitolo all'altro, le locazioni e conduzioni per oltre nove anni, le piante organiche del personale e i regolamenti interni, si continua a prescrivere l'approvazione tutoria nei riguardi di tutte le istituzioni indistintamente, in altre materie l'ingerenza tutoria si rende maggiore o minore, secondo la classe dell'Istituto.

Pur conservando, poi, per tutte le istituzioni l'obbligo di sottoporre il bilancio preventivo all'approvazione tutoria, si stabilisce per quelle di seconda classe — tenuto conto della loro minore importanza patrimoniale e finanziaria — il sistema del bilancio consolidato triennale, che, in base al decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, e al successivo decreto-legge 23 marzo 1919, n. 538, è già attuato per le opere pie con una rendita netta non superiore a 10 mila lire annue e che in nove anni di pratica applicazione si è dimostrato scevro di inconvenienti.

Come per i Comuni, così anche per le Opere pie si semplificano le operazioni di revisione dei conti, limitando normalmente la necessità del giudizio del Consiglio di prefettura ai soli casi in cui le risultanze della deliberazione dell'amministrazione sul conto vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, oppure contrastino cogli accertamenti dell'ufficio di Prefettura, mentre negli altri casi, dopo un sommario accertamento dell'ufficio predetto, il conto s'intende approvato, in conformità delle risultanze della deliberazione dell'amministrazione, che è equiparata, a tutti gli effetti, alla decisione del Consiglio di Prefettura.

Mentre in tal modo è attribuita una più larga autonomia amministrativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e in ispecie a quelle di maggiore importanza, si provvede d'altra parte ad intensificare i controlli repressivi e sostitutivi e a rafforzare la responsabilità degli amministratori ed impiegati, con norme che, pur senza perturbare il libero svolgimento dello attività delle amministrazioni, valgono ad evitare che dal rallentamento dei controlli preventivi abbiano a derivare danni agli interessi dei poveri. Occorre menzionare in particolar modo la disposizione, con cui si conferisce con maggior larghezza al Prefetto facoltà di disporre in qualunque tempo ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni degli istituti, e quelle con le quali viene sancita esplicitamente e determinata in modo preciso, oltre alla responsabilità degli amministratori, anche quella degli impiegati, per i danni recati, con dolo o colpa grave, all'Ente, o ai terzi verso i quali l'Ente stesso debba rispondere, ed è estesa inoltre ai tesorieri di fatto la responsabilità contabile, ammettendosi che il relativo giudizio si svolga anche indipendentemente dall'esame e giudizio sul conto, per avere un risultato più pronto ed efficace.

Particolari disposizioni (che rispondono ad un impegno assunto con l'art. 97 della legge del 1890), riguardano gli istituti destinati all'assistenza ospedaliera. Di questa importantissima forma d'assistenza viene regolato l'esercizio con norme rivolte ad unificare, anche in questo campo, la legislazione in tutto il Regno e a determinare in modo preciso le condizioni per il ricovero e gli oneri degli ospedali e dei Comuni. Con tali norme, mentre si fa obbligo ad ogni ospedale di assistere e curare, nei limiti dei mezzi disponibili — e salvo nella massima parte dei casi il diritto al rimborso della spesa da parte dei Comuni del domicilio di soccorso dei ricoverati — i poveri affetti da malattie acute, i feriti e le donne nell'imminenza del parto, si stabiliscono opportune condizioni, per limitare il ricovero a coloro che più ne abbiano bisogno e per sfollare gli ospedali da tutti quegl'infermi che possano essere convenientemente assistiti anche a domicilio, o negli ambulatori o di-

spensari. Per attenuare poi l'onere dei Comuni tenuti al pagamento di spese di spedalità, si offre ai medesimi la possibilità di rivalersi su talune rendite destinate all'assistenza e alla beneficenza, e cioè sugli eventuali superi di gestione delle locali Opere pie, rivolte al mantenimento d'infermi in ospedali, e su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche locali.

Tenuto conto delle mutate condizioni giuridiche, economiche e familiari della donna e delle attuali tendenze della legislazione sul lavoro dei fanciulli, si attribuisce alla donna maritata e al figlio maggiore di 14 anni un domicilio di soccorso indipendente da quello del marito e dell'esercente la patria podestà.

Viene notevolmente semplificata la procedura per la risoluzione delle controversie relative al pagamento di spese di spedalità, di soccorso e d'assistenza e quella per la riscossione dei crediti di spedalità non contestati o definitivamente accertati in seguito alla decisione delle accennate controversie. Inoltre, il sistema di riscossione ammesso per i crediti di spedalità debitamente accertati è esteso anche ai crediti delle Provincie, per le spese d'assistenza degli esposti anticipate per conto dei Comuni.

Nell'intento di rendere più agile e pronta l'azione amministrativa, varie altre semplificazioni sono attuate, specie con l'eliminare in gran parte la necessità di pareri di corpi consultivi e di provvedimenti di organi collegiali, confermando le disposizioni contenute in proposito nel R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214.

Tale è il decreto che il Consiglio dei Ministri ha approvato e che, se la Maestà Vostra vorrà onorarlo dell'Augustra Sua firma, contribuirà notevolmente a sollevare le condizioni degli umili, mediante un razionale ordinamento dei servizi dell'assistenza e della beneficenza.

## VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
## RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e le successive modificazioni di essa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Nell'articolo primo, comma primo, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed in ogni altro articolo della legge stessa e delle altre leggi, dei decreti e dei regolamenti che vi hanno attinenza, alla espressione « istituzioni pubbliche di beneficenza » si sostituisca « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Al citato articolo primo della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è aggiunto il comma seguente:

« Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati ».

### Art. 2.

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge sono sostituiti i seguenti:

« I comitati e le istituzioni di cui alla lettera *a)* non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia.

« Il Sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza.

« Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie ».

### Art. 3.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono divise in due classi.

Appartengono alla prima classe quelle che esercitano l'assistenza e la beneficenza a favore dei poveri esistenti nel territorio di tutto il Regno e quelle che hanno un'entrata patrimoniale effettiva superiore alle lire 50,000.

Tutte le altre appartengono alla seconda classe.

### Art. 4.

All'art. 4 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.

### Art. 5.

Agli articoli 5 e 6 della legge è sostituito il seguente:

« La Congregazione di carità è composta di cinque membri nei Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove nei Comuni con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.

« Dei detti membri, tre per i Comuni con meno di 5000 abitanti, cinque per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sette per i Comuni con più di 50,000 abitanti, sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza; gli altri sono eletti dal Consiglio comunale nella sessione di autunno e di questi non più della metà può appartenere in pari tempo al Consiglio stesso.

« Il presidente è scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri.

« Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.

« Per deliberazione della Congregazione di carità, approvata dal Sottoprefetto, può essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

« Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o un rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione ».

### Art. 6.

All'art. 20 della legge è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

« Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravve-

nute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, dev'essere sottoposta all'approvazione tutoria.

« In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrere dal 1925 ».

Art. 7.

All'articolo 21 della legge è sostituito il seguente:

« Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo, corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

« I tesorieri debbono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

« Qualora il conto non sia presentato entro tale termine, il Sottoprefetto lo fa compilare d'ufficio a spese del tesoriere.

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto entro due mesi dal giorno in cui sia stato presentato.

« Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Sottoprefetto, che lo eseguc per mezzo di apposito commissario, in sostituzione dell'amministrazione.

« Della deliberazione dell'amministrazione sul conto è data notizia al contabile, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che fossero stati designati responsabili, con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro trenta giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

« Il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro il termine indicato nel comma precedente, il contabile, gli amministratori e qualunque cittadino possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

« Alla scadenza del termine suddetto, il conto è trasmesso all'ufficio di prefettura, senza i documenti giustificativi della entrata e della spesa, i quali invece devono unirsi al conto nel caso in cui siano stati presentati deduzioni o ricorsi.

« L'ufficio di prefettura accerta in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone e che può chiedere alle amministrazioni, l'esatto riporto sul conto del fondo di cassa e dei residui di quello precedente, l'integrale inscrizione di tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti degli assegni stabiliti in bilancio, originali o variati.

« Qualora le risultanze della deliberazione dell'amministrazione non vengano contestate dal contabile, o dagli amministratori, o da altri interessati, e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al comma precedente, il conto resta approvato in conformità delle risultanze medesime, salvo quanto è disposto nel penultimo comma del presente articolo, e la deliberazione dell'amministrazione tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di prefettura.

« Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione, o degli interessati, ne rilascia attestazione.

« In caso contrario, il conto viene deferito alla giurisdizione del Consiglio di prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni e i ricorsi predetti e i rilievi dell'ufficio di prefettura conseguenti all'accertamento indicato al comma ottavo o estenderlo a tutto il conto.

« Il Prefetto, entro due anni dalla presentazione del conto, può chiedere al Consiglio di prefettura il giudizio sui conti approvati ai sensi del precedente comma nono, o su singole partite di essi.

« Salvo la competenza dell'autorità giudiziaria, ove siavi luogo, contro le decisioni del Consiglio di prefettura sui conti è ammesso in ogni caso il ricorso alla Corte dei conti ».

Art. 8.

All'articolo 22 della legge è sostituito il seguente:

« La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

« Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

« I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

« Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto ».

Art. 9.

All'articolo 25 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'interno può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza, in qualsiasi stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunziate in tale materia ».

Art. 10.

All'articolo 26 della legge è sostituito il seguente:

« Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

« Il Sottoprefetto può consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione ».

Art. 11.

All'articolo 29 della legge è sostituito il seguente:

« Quando gli amministratori e gl'impiegati di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorchè non vi siano gli estremi di reato, abbiano recato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

« Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, nè quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in Camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

« La domanda pei provvedimenti conservativi e per la omologazione agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonchè

l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia ».

Art. 12.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite da altre leggi, gli amministratori e gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Art. 13.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 14.

Sono esenti da responsabilità i componenti del Consiglio amministrativo che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 15.

Gli amministratori e i superiori gerarchici non rispondono del fatto dannoso, ove sia avvenuto nell'esercizio delle attribuzioni spettanti esclusivamente all'impiegato, purchè la destinazione all'ufficio da questo ricoperto sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni della legge e dei regolamenti e non vi sia colpa grave nei rapporti del dovere di vigilanza.

Art. 16.

L'azione di responsabilità nei casi previsti dall'articolo 12 si prescrive dopo cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 17.

Al secondo comma dell'articolo 30 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Sono di competenza del Consiglio di prefettura in primo grado e della Corte dei conti in grado di appello le cause di responsabilità contro gli amministratori che abbiano autorizzato una spesa o contratto impegni senza legale autorizzazione e contro chiunque, dall'esattore o tesoriere in fuori, siasi ingerito, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o valori dell'istituzione.

« Il giudizio delle responsabilità, di cui al secondo comma del presente articolo, avviene, di regola, in sede di esame e giudizio sui conti; ma può essere iniziato di ufficio, o su richiesta dell'autorità di vigilanza, e svolgersi anche indipendentemente dall'esame e giudizio sul conto ».

Art. 18.

Fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 31 della legge è inserito il seguente:

« Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso ».

All'ultimo comma dello stesso art. 31 è sostituito il seguente:

« In caso di dissenso, il Sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate ».

E' data facoltà al Governo del Re di emanare apposite norme regolamentari, per disciplinare lo stato giuridico ed economico degl'impiegati e salariati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tenendo presenti, in quanto possano trovare applicazione, le norme in vigore per gl'impiegati, gli agenti e i salariati delle Provincie e dei

Art. 19.

Agli articoli 36 e 38 della legge è sostituito il seguente:

« Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

*a*) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per sè stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

*b*) le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

*c*) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;

*d*) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;

*e*) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

*f*) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni ».

Art. 20.

All'articolo 39 della legge è sostituito il seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1° Cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione e di personale ed, in caso di inadempienza, vi provvede direttamente; quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti d'ufficio, a norma dell'art. 45 della legge;

2° Stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in stato di abbandono materiale o morale;

3° Inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto ».

Art. 21.

All'articolo 42 della legge è sostituito il seguente:

« Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente ».

Art. 22.

L'articolo 43 della legge è abrogato.

Le istituzioni, che prestino l'assistenza o eroghino la beneficenza a favore dei poveri di più Provincie o di tutto il Regno, sono sottoposte alla tutela ed alla vigilanza delle autorità della Provincia in cui hanno sede.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa l'istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 23.

L'articolo 46 della legge è modificato come segue:

« Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura ».

L'art. 48 della stessa legge è così modificato:

« Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno, se interessi più Provincie o Comuni di diverse Provincie.

Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

« L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione ».

Art. 24.

Al primo comma dell'art. 50 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

« Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti, o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio per mezzo di un delegato speciale.

« Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46 ».

Il Prefetto può in qualunque tempo disporre ispezioni e controlli speciali, per accertare il funzionamento delle amministrazioni, anche ai fini previsti nel penultimo comma dell'art. 7 del presente decreto.

L'art. 53 della legge è abrogato.

Art. 25.

All'art. 51 della legge è sostituito il seguente:

« La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire.

« La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

« Contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazioni di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

Nei casi previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, non è richiesto il parere della Giunta provinciale amministrativa, a norma del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214; fermo, quanto all'acquisto dei beni stabili, il disposto dell'art. 19, lett. *c*), del presente decreto.

Art. 26.

Ai primi due commi dell'art. 52 della legge sono sostituiti i seguenti:

« Il Sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.

« L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.

« Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il Sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.

« Contro il decreto del Sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo ».

Art. 27.

Dopo l'art. 52 della legge sono inseriti i due nuovi seguenti articoli:

Art. 52 *bis*. — Il Sottoprefetto deve curare il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza e dei vari modi di erogazione nei singoli Comuni e nell'intero Circondario.

A questo scopo:

*a*) vigila sulla gestione delle Congregazioni di carità e delle istituzioni elemosiniere, affinchè l'erogazione della beneficenza si compia a seconda delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;

*b*) promuove e, occorrendo, costituisce d'ufficio federazioni fra le istituzioni di assistenza e beneficenza del Circondario;

*c*) riceve le istanze di ricovero o di sussidio, da chiunque trasmesse o presentate, e le indirizza a quelle fra le istituzioni pubbliche o private di assistenza e beneficenza esistenti nel Circondario, che ritenga più adatte a provvedere: a tal fine, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche dovranno comunicare al Sottoprefetto copia dei loro statuti e delle successive modificazioni, ed, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto indicante le somme e i

posti che siano disponibili o si prevedano tali durante l'anno, e le vacanze di tali posti appena si verifichino;

*d*) provvede che dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni pubbliche siano fornite alle istituzioni ed associazioni private di assistenza e beneficenza le notizie che si reputino utili al migliore coordinamento delle rispettive funzioni, e specialmente gli elenchi delle persone sussidiate e dei minorenni moralmente o materialmente abbandonati;

*e*) decide sui ricorsi che vengono presentati contro la concessione o il diniego di posti di ricovero, di assegni e di erogazioni di qualunque natura da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di legge. Se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Può anche annullare di ufficio le concessioni ed erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismi.

Art. 52 *ter*. — Al Sottoprefetto è commessa la protezione dell'infanzia abbandonata nel Circondario.

A questo scopo:

*a*) vigila perchè le Congregazioni di carità adempiano agli obblighi loro imposti dalle vigenti leggi, per la rappresentanza legale dei poveri e la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

*b*) cura che gli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice civile diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, alla competente Congregazione di carità ed al Procuratore del Re.

Una copia di tale avviso deve essere trasmessa al Sottoprefetto, al quale devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli o fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

*c*) invigila che, avvenuta la dimissione di un fanciullo, siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza, e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento.

A tal fine, deve favorire la costituzione, nei singoli Comuni, di Società di patronato, specialmente per le fanciulle moralmente e materialmente abbandonate.

*d*) invigila sui fanciulli, ai termini delle leggi vigenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria, i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possano importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni. A tale effetto, il procuratore del Re dovrà comunicare al Sottoprefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore, in base agli articoli 20, n. 5, 33, 349 e 392 del Codice penale, 233 del Codice civile, 113 e 116 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe;

*e*) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli ed alle altre disposizioni emanate a tutela di questi.

### Art. 28.

Le disposizioni di cui nel primo periodo ed alla lettera *a*) dell'art. 56 della legge sono modificate come segue:

« Sono inoltre concentrate nella Congregazione di carità:

*a*) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nel Comune che non abbiano una rendita netta superiore a lire ventimila ».

### Art. 29.

Agli articoli 58 e 59 della legge è sostituito il seguente:

« Quando non avvenga il concentramento ordinato dai precedenti articoli 56 e 57, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere riunite per gruppi dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità degli scopi rispettivi.

« Il raggruppamento è promosso d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, il quale, tenuto conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propone altresì, per gli enti raggruppandi, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli enti stessi ad un Consiglio di amministrazione, incaricato di provvedere alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

« Il raggruppamento ed il relativo regolamento organico sono approvati con decreto Reale, contro il quale è ammesso, senza effetto sospensivo, il ricorso solo per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopi.

« Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in un solo Ente ».

### Art. 30.

In sostituzione del secondo comma dell'art. 61 della legge sono inseriti, dopo il medesimo art. 61, i tre nuovi articoli seguenti:

Art. 61-*a*. — Più istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.

Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a ciò autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.

I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta però integra la personalità giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessità, possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione.

Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.

I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi.

Art. 61-*b*. — Nello statuto, da approvarsi o stabilirsi, secondo i casi e secondo la competenza, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, devono essere determinati: lo scopo e la durata del consorzio, la costituzione e il funzionamento dell'amministrazione, il contributo di ciascun istituto consorziato, il modo e la misura di partecipazione dei poveri di ciascun comune all'erogazione della beneficenza.

Le rappresentanze consorziali sono soggette, per quanto riguarda le loro funzioni e deliberazioni, la vigilanza e la

tutela, alle stesse norme cui è soggetto l'istituto consorziato di classe più elevata.

La tutela sul consorzio e la giurisdizione contabile sono rispettivamente esercitate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della Provincia e la vigilanza dal Sottoprefetto del circondario, ove ha sede l'amministrazione consorziale.

Il consorzio cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata, o per esaurimento del fine che ne formava l'oggetto, o, se facoltativo, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

Il consorzio facoltativo può altresì cessare in seguito a deliberazione di quegli enti consorziati che rappresentino almeno i due terzi dei contributi, ovvero in seguito a deliberazione di uno degli enti consorziati, quando questi siano soltanto due, e in ogni caso con l'approvazione del Prefetto o del Ministro dell'interno, secondo che gli enti predetti abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse.

Qualora ricorrano speciali motivi di convenienza, il consorzio può essere modificato nella sua composizione con le stesse forme prescritte per la costituzione ed approvazione, o mediante la separazione di enti già riuniti, o con l'aggregazione di altri enti.

Il consorzio costituito d'ufficio non può estinguersi se non con le stesse forme stabilite per la costituzione di esso.

In caso di scioglimento, il patrimonio del consorzio viene ripartito fra gli enti consorziati, in proporzione del contributo dai medesimi corrisposto. Con analogo criterio di ripartizione è attribuita la quota patrimoniale all'ente che si separa dal consorzio.

Art. 61-c. — Più istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attività, o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.

La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e può anche, ove ne sia il caso, essere promossa e costituita d'ufficio, dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Provincie diverse.

All'autorità che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresì di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.

Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.

Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, è ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.

I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di provincie diverse, sono definitivi.

La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.

La federazione facoltativa può inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degl'istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.

La federazione costituita d'ufficio non può essere sciolta se non con decreto dell'autorità che ha proceduto alla costituzione di essa.

Per motivi di convenienza, la federazione può essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'articolo 61-*b*).

Art. 31.

All'art. 62 della legge è sostituito il seguente:

Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono proposte dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità, o dal Consiglio comunale.

Qualora l'istituzione interessi due o più Comuni, la proposta può essere fatta da una delle Congregazioni di carità o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati.

Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione.

Il provvedimento è adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 22 del presente decreto, e del Consiglio di Stato.

Art. 32.

Agli articoli 68 e 69 della legge è sostituito il seguente:

« Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'art. 34, e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, quando interessino più provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.

« Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.

« Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno ».

Art. 33.

All'art. 73 della legge è sostituito il seguente:

« I figli legittimi o riconosciuti, minori di quattordici anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà.

« Il domicilio di soccorso del maggiore di anni quattordici e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale, o dal domicilio di soccorso dell'esercente la patria podestà, o del marito ».

### Art. 34.

Le disposizioni dell'articolo 97 della legge e quelle mantenute provvisoriamente in vigore dallo stesso articolo sono abrogate.

Dopo l'articolo 78 della legge sono inseriti i nuovi articoli seguenti:

Art. 78-*a*. — Ogni ospedale, secondo la propria competenza nosologica e nei limiti dei mezzi disponibili, ha l'obbligo di provvedere, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, all'assistenza e alla cura dei poveri affetti da malattie acute, dei feriti e delle donne nell'imminenza del parto, ancorchè si tratti di persone che, secondo le relative norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto: salvo in questo caso il diritto al rimborso delle spese di degenza verso il Comune al quale la persona ricoverata appartenga per domicilio di soccorso.

Nel caso di deficienza di fondi in rapporto alla spesa necessaria per i ricoverati aventi titolo all'assistenza gratuita, il detto rimborso può essere richiesto ai Comuni d'appartenenza anche per tali ricoverati, nei limiti dell'eccedenza della spesa risultante dal conto del precedente esercizio finanziario e, per ogni Comune, in proporzione delle giornate di degenza consumate dai rispettivi infermi.

Restano salve in tutti i casi previsti nel presente articolo le speciali convenzioni fra gli ospedali e i Comuni che sarebbero tenuti al rimborso della spesa.

Art. 78-*b*. — L'ammissione in un ospedale, qualora non sia richiesta a pagamento, non può effettuarsi, se dal richiedente non siano dimostrate la condizione di povertà e la necessità del ricovero, in dipendenza dell'impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio, o negli ambulatori o dispensari.

In caso d'urgenza il ricovero dev'essere provvisoriamente consentito, salvo all'amministrazione ospedaliera di accertare successivamente il concorso delle suindicate condizioni.

Qualora, però, si tratti di persona che, secondo le disposizioni statutarie dell'istituto, non abbia titolo all'assistenza gratuita, l'ammissione nell'ospedale dev'essere, di regola, preceduta, sotto pena di decadere dal diritto al rimborso della relativa spesa, dall'ordinanza emessa a termini dello articolo 79 della presente legge, dalla quale risulti accertata l'urgenza del ricovero. Solo quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato in via provvisoria, in seguito a verbale d'ammissione, redatto da un apposito sanitario dell'ospedale, e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza; ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

Agli effetti del rimborso della relativa spesa, il ricovero dev'essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

Art. 78-*c*. — L'amministrazione di ciascun ospedale deve annualmente determinare, con le norme stabilite dal regolamento, la retta giornaliera per l'assistenza e la cura dei poveri, con apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione del Prefetto.

Art. 78-*d*. — I Comuni tenuti, in base alle disposizioni dell'art. 78-*a*, al rimborso di spese di spedalità, possono rivalersi, esclusivamente a tale scopo, nei limiti dei loro oneri e nel seguente ordine di precedenza:

1° sugli eventuali avanzi di gestione delle locali opere pie, aventi per fine l'erogazione delle rendite per il mantenimento d'infermi in ospedali;

2° su di un terzo delle rendite destinate a sussidi di carattere indeterminato dalle Congregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fermo restando la devoluzione di un altro terzo di tali rendite per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, a norma di legge, e sempre che le dette istituzioni non debbano rimborsare al tesoro spese per mantenimento d'indigenti inabili al lavoro ricoverati d'autorità, per il ricupero delle quali non sia sufficiente l'altro terzo disponibile. In questo caso il ricupero delle spese dovute all'Erario ha la precedenza, rimanendo a favore dei Comuni l'eventuale differenza.

E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte dei Comuni e degli ospedali, che non abbiano potuto ottenere da questi il rimborso di cui ai precedenti articoli, verso i ricoverati che, dagli accertamenti eseguiti, risultino non trovarsi in condizione di povertà.

Nulla è innovato alla speciale legislazione vigente per l'Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

### Art. 35.

La riscossione delle spese di spedalità, obbligatorie a termini delle norme vigenti e non contestate dai Comuni tenuti al rimborso, può essere effettuata dalle amministrazioni degli ospedali od istituti di cura in forza di appositi elenchi annuali resi esecutivi dal Sottoprefetto, i quali possono comprendere le spedalità di cui i Comuni si siano riconosciuti esplicitamente debitori e quelle per le quali sia stata fatta diffida o istanza di pagamento, nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 125 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, senza che i Comuni interessati abbiano prodotto al Sottoprefetto, nel termine di un mese, opposizioni od osservazioni.

Il Sottoprefetto accerta la regolarità della procedura, controlla la esattezza degli elenchi e dispone la cancellazione di quelle partite che ritenga contestate.

A cura dell'ente creditore, un estratto degli elenchi resi esecutivi è trasmesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comune interessato, ed ai crediti relativi sono applicabili le norme degli articoli 37 e 38 del presente decreto.

### Art. 36.

All'art. 80 della legge è sostituito il seguente:

« Le controversie fra Provincie, Comuni ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza rese obbligatorie da speciali disposizioni di legge, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, a norma del R. decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, sono decise in via amministrativa:

*a*) con decreto del Sottoprefetto del circondario, se vertenti tra istituzioni e Comuni dello stesso circondario.

*b*) con decreto del Prefetto della provincia, se vertenti fra istituzioni e Comuni di diversi circondari della stessa Provincia, ovvero tra le istituzioni, i detti Comuni e la Provincia;

*c*) con decreto del Ministro dell'interno, se vertenti fra diverse Provincie o fra istituzioni e Comuni di Provincie diverse.

« I decreti del Prefetto, emessi su ricorsi contro i provvedimenti del Sottoprefetto, e quelli del Ministro sono definitivi.

« Contro tali decreti è ammesso il ricorso soltanto per motivi di legittimità ».

Art. 37.

Se i Comuni non provvedano al pagamento delle spese di spedalità nel termine di due mesi dalla trasmissione degli elenchi di cui nell'art. 35 del presente decreto, ovvero dalla notificazione del relativo decreto del Sottoprefetto, del Prefetto o del Ministro dell'interno, le amministrazioni creditrici possono richiedere al Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune debitore, che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

Il Prefetto accerta l'esistenza del titolo che stabilisce l'obbligatorietà della spesa, provvede, ove occorra, alle necessarie allocazioni d'ufficio nel bilancio comunale ed emette l'ordinanza di pagamento.

Agli ordini di pagamento si applicano le disposizioni degli articoli 174 e 175 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e del decreto-legge 4 gennaio 1917, n. 129.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche a favore delle provincie, per il ricupero delle spese relative al servizio di assistenza degli esposti, da esse anticipate per conto dei Comuni, a norma dell'art. 2 del regolamento generale 16 dicembre 1923, n. , quando i Comuni debitori non provvedano al rimborso nel termine di due mesi dalla notifica del riparto di cui all'articolo 238 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Le disposizioni predette e quelle dell'art. 35 del presente decreto non sono applicabili all'istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 38.

Il Prefetto della Provincia, ove ha sede il Comune debitore di cui all'articolo precedente, può, a richiesta del medesimo e sentita l'amministrazione interessata, tenendo conto dell'entità del debito e delle condizioni finanziarie, disporre che il pagamento sia effettuato in diverse annualità non superiori a dieci; in tal caso il Comune deve rilasciare per ciascun anno, cui le annualità stesse si riferiscono, corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale, dati in riscossione, all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso.

La ratizzazione del debito ed il rilascio delle delegazioni possono anche essere concordate direttamente con gli enti interessati.

Art. 39.

All'ultimo comma dell'art. 81 della legge è sostituito il seguente.

« Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato la trasformazione o la fusione degli istituti ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e la discussione del ricorso sono ridotti alla metà ».

Art. 40.

Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati o che debbano essere adempiuti dal demanio, dalla amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti o svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti.

Art. 41.

E' soppresso il terzo comma dell'articolo 92 della legge, ed il quarto comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« Il provvedimento definitivo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'articolo 81 ».

Il terzo comma dell'art. 93 della legge è così modificato:

« Trascorso il detto termine, si provvederà con decreto Reale, il quale, quando si debba procedere alla trasformazione, deve essere preceduto dai pareri della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato ».

L'ultimo comma dello stesso art. 93 è così modificato:

« Il provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti è impugnabile a norma dell'art. 81 ».

Art. 42.

Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso ricorso al Prefetto, che decide definitivamente.

Sono altresì soggetti al ricorso i provvedimenti del Sottoprefetto, emanati in virtù di delegazione fattagli dal Prefetto. La decisione del Prefetto, in tal caso, è definitiva se il provvedimento delegato sia dalla legge ritenuto definitivo.

Il termine utile per la presentazione del ricorso è di giorni quindici dalla notifica dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

Contro i provvedimenti del Prefetto che non siano definitivi è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente.

In tutti i casi nei quali è previsto il ricorso al Governo del Re, si provvede in via definitiva con decreto del Ministro.

Art. 43.

Il Governo del Re ha facoltà in qualunque tempo, sia sopra denunzia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti che contengano violazioni di leggi, di statuti o di regolamenti generali o speciali.

Salva la competenza dell'autorità giudiziaria, contro il decreto Reale è ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso staordinario al Re.

Art. 44.

Sono abrogate tutte le norme contrarie a quelle del presente decreto o incompatibili con esse.

Il presente decreto avrà completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso.

Le disposizioni del presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 55.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2757.**
**Norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 31 ottobre 1919, n. 2401, che approvano le norme fondamentali rispettivamente per l'assetto della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, che approva le norme per l'esecuzione forzata nelle due Colonie suddette;

Ritenuta l'opportunità di emanare speciali norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il parere del Consiglio coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei Municipi della Tripolitania e della Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna Colonia nel quindicesimo giorno, dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.*
*Atti del Governo, registro 219, foglio 232.* — GRANATA.

**Norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate municipali della Tripolitania e della Cirenaica.**

CAPO I.

*Accertamento e riscossione delle entrate.*

Art. 1.

Le entrate municipali sono accertate quando l'Amministrazione abbia determinato la persona del debitore e la ragione del credito ed abbia stabilito l'ammontare e la scadenza del credito stesso.

L'accertamento risulta in linea formale dai seguenti atti approvati dall'Amministrazione:

*a*) ruoli per tasse e diritti municipali a scadenze periodiche e determinate;

*b*) note di rimborso di spese ordinate a carico di singoli nei casi previsti dalla legge;

*c*) liste di carico compilate in base a contratti od altri titoli per tutti i proventi patrimoniali;

*d*) ordinativi d'incasso per tutte le altre entrate di natura eventuale e variabile che sono accertate all'atto stesso della riscossione.

Art. 2.

I ruoli di cui all'art. 1 lettera *a*) devono riportare il visto del Governatore o, per sua delega, dell'autorità governativa preposta alla regione.

La pubblicazione dei ruoli, con l'indicazione delle scadenze, vale a costituire i debitori legalmente obbligati al pagamento delle singole rate.

Contro gli atti di cui all'art. 1 è ammesso il reclamo presso la stessa autorità municipale, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione e dalla notificazione per gli errori materiali che fossero occorsi nella formazione degli atti stessi.

Contro gli stessi atti è ammesso entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e dalla loro notificazione ricorso in merito al Governatore il quale può delegare l'autorità governativa preposta alla regione.

Per l'esame di detti ricorsi, potranno essere istituite, con decreto del Governatore, speciali Commissioni, colle modalità da stabilirsi nel regolamento, le quali esprimeranno il loro parere sull'accoglimento o meno del ricorso.

Contro la decisione del Governatore o dell'autorità da lui delegata non è ammesso ulteriore gravame, salvo l'azione giudiziaria per le controversie dipendenti da contratti o da altri rapporti giuridici di natura patrimoniale.

Non si procede all'esame del ricorso se esso non sia corredato della prova dell'avvenuto pagamento.

Art. 3.

I Municipi provvedono di regola alla riscossione delle loro entrate a mezzo dell'incaricato del servizio di cassa o di uno o più riscuotitori.

Qualora occorra procedere ad atti esecutivi, questi saranno esperiti da appositi messi, autorizzati a tali funzioni previo accertamento della loro idoneità. L'ufficio può essere affidato agli ufficiali giudiziari ed ai loro commessi.

L'incaricato della cassa, i riscuotitori ed i messi sono pubblici ufficiali.

Art. 4.

Il debitore che entro otto giorni dal termine della scadenza stabilita non paghi la tassa o la rata di essa dovuta o non provveda entro lo stesso termine al soddisfacimento del debito risultante dalle note di rimborso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 incorre nella multa di centesimi quattro per ogni lira dell'intero debito.

Per le imposte, tasse e diritti pei quali non sia prescritta la notificazione individuale, sarà notificata al debitore, non oltre il termine di scadenza del debito o della prima rata di esso, una cartella nella quale siano indicati l'ammontare e il titolo del debito e la scadenza. Per i debitori irreperibili, la notificazione ha luogo nelle forme stabilite dall'ultimo capoverso del successivo art. 5.

Se la cartella non è notificata entro il detto termine, la multa di mora non decorre che dopo trascorsi otto giorni dalla notificazione della cartella.

Art. 5.

Per la esazione delle somme non pagate alle scadenze per tasse e note di rimborso e delle relative multe viene notificato al debitore moroso l'avviso a pagare entro 5 giorni, con diffida che, in caso di mancato pagamento, si procederà al pignoramento dei mobili e alla vendita degli oggetti pignorati ed occorrendo anche alla esecuzione immobiliare.

L'avviso deve contenere il nome, cognome del debitore e la sua residenza, l'ammontare del debito principale con riferimento al ruolo ed alle note di rimborso e l'importo della multa.

Per i debitori irreperibili, l'avviso deve essere possibilmente affisso alla porta dell'abitazione, ed in ogni caso, per tutti i cinque giorni, all'albo del Municipio; tale affissione ha effetto di legale notificazione.

Art. 6.

I crediti per tasse e diritti municipali, riscuotibili mediante ruoli e quelli per rimborsi di spese richiamati alla lettera *b*) dell'art. 1 godono dei privilegi stabiliti dagli articoli 1957 e 1962 del Codice civile secondo la natura del tributo.

Il procedimento di esecuzione forzata è quello stabilito nei capi II III e IV del presente decreto.

## CAPO II.

*Della esecuzione sui beni mobili.*

Art. 7.

L'esecuzione sui beni mobili ha luogo colle forme stabilite dal decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art 8.

Trascorso inutilmente il termine di cinque giorni di cui all'articolo 5 l'amministrazione municipale procede al pignoramento a mezzo del messo, il quale dovrà essere assistito da due testimoni.

Il messo potrà chiedere l'intervento del Muchtar o dell'Imam per le informazioni e l'assistenza agli atti di esecuzione.

Art. 9.

Qualora entro 5 giorni dal pignoramento il debito non sia stato pagato e l'esecuzione non sia stata sospesa si procede senz'alto, con l'assistenza di un delegato del Municipio, alla vendita dei mobili al pubblico incanto che si apre al prezzo di stima determinato nell'atto di pignoramento, da persona esperta designata dal messo.

L'incanto si notifica al pubblico mediante bando da affiggere, almeno tre giorni prima dell'asta, alla porta del locale ove sono gli oggetti pignorati ed a quella dell'ufficio municipale del luogo in cui deve farsi la vendita e da portarsi a conosceza del pubblico negli altri modi consuetudinari del luogo.

Art. 10.

Nulla è innovato alla procedura ordinaria per quanto si riferisce al pignoramento dei beni mobili presso terzi, ed all'assegnazione di crediti in pagamento.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovute al contribuente si fa dal messo mediante consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare al Municipio il fitto e la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute.

Copia dell'atto contenente l'ordine di pagare sarà consegnato dal messo anche al debitore principale.

Nel caso di pignoramento di pigioni o fitti già scaduti, l'affittuario o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del credito del Municipio nel termine di giorni 5 dal pignoramento e sino alla concorrenza del proprio debito.

Art. 11.

Per le somme dovute ai Municipi a titolo di tasse e diritti municipali sono ammessi i pignoramenti e sequestri sugli stipendi, paghe, mercedi, salari, assegni, indennità pensioni e indennità che tengano luogo di pensioni e compensi di qualsiasi genere corrisposti dallo Stato, dai Municipi o da altre pubbliche amministrazioni ai loro dipendenti, fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto.

Sono eccettuati tuttavia gli stipendi, paghe, mercedi, salari, assegni, indennità, pensioni e compensi di cui sopra che non superino le L. 1500 annue.

Art. 12.

Eseguita la vendita, il messo deposita gli atti originali e la somma ricavata presso la cancelleria del giudice regionale o in mancanza presso l'ufficio di governo. Il giudice o rispettivamente il capo dell'ufficio di governo, può ordinare il pagamento al Municipio di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

## CAPO III.

*Della esecuzione sui beni immobili.*

Art. 13.

Qualora la procedura mobiliare sia risultata infruttuosa od insufficiente si procede all'esecuzione sui beni immobili di proprietà del debitore, con le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti

Art. 14.

L'esecuzione sugli immobili è promossa dal Municipio mediante la pubblicazione di un avviso d'asta il quale deve essere inscritto nei libri fondiari come è stabilito per il precetto immobiliare dall'art. 13, ultimo comma del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1917, n. 939.

Art. 15.

L'avviso d'asta deve contenere:

*a*) le generalità del proprietario dell'immobile;

*b*) l'oggetto e l'ammontare del debito, multe ed accessori;

*c*) il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terranno il 1° incanto ed il 2° esperimento che eventualmente potesse occorrere;

*d*) la descrizione particolareggiata degli immobili da vendere e tutte le altre notizie che risultino dai libri e registri fondiari;

*e*) i prezzi di base sui quali si aprirà l'incanto determinati a norma dell'art. 16, n. 2, del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

Il prezzo di base del 2° incanto sarà quello fissato pel 1° ridotto di uno o di due decimi.

L'intervallo fra il 1° ed il 2° esperimento non potrà essere minore di 10 giorni nè maggiore di 15.

Art. 16.

L'avviso d'asta deve essere notificato al debitore e a tutti gli aventi diritto sull'immobile per atti inscritti nei libri e registri fondiari almeno 10 giorni prima del giorno fissato per il 1° incanto.

Nello stesso termine l'avviso sarà pubblicato nei modi previsti dal penultimo comma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

Art. 17.

Contro l'espropriazione iniziata dal Municipio non è ammessa altra opposizione all'infuori della domanda in separazione da parte di chi accampi diritti di proprietà ed altri diritti reali sugli immobili in subasta o su parte di essi.

Tale opposizione deve farsi prima dell'incanto avanti il giudice competente con le forme della procedura ordinaria.

I creditori dei contribuenti espropriati, ancorchè privilegiati, possono fare opposizione soltanto sul prezzo della vendita.

Art. 18.

Prima dell'ora stabilita per il 1° incanto, devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale o, in mancanza, presso l'ufficio di governo, in originale od in copia autentica, tutti gli atti della esecuzione mobiliare infruttuosa od insufficiente, l'avviso notificato al proprietario dell'immobile, l'elenco degli immobili sui quali si procede e l'avviso d'asta con la dichiarazione dell'ufficio fondiario della eseguita inscrizione dell'avviso stesso e con la prova delle pubblicazioni e notificazioni di cui all'art. 16.

Qualora al primo incanto non si presentino oblatori, si procede nel luogo, giorno ed ora fissati dall'avviso d'asta al secondo esperimento.

Se anche questo vada deserto, l'immobile resta devoluto di diritto all'Amministrazione municipale creditrice, per l'ammontare del credito, ivi comprese le spese di procedura, effettivamente sostenute.

Il prezzo di devoluzione non potrà mai superare quello su cui si aprì il secondo incanto. Per l'eventuale maggiore importo del credito, del Municipio, questo conserva ogni azione creditoria ammessa dalla legge.

Art. 19.

L'immobile devoluto all'Amministrazione municipale, come al precedente articolo, potrà essere retrocesso al debitore espropriato, o ai suoi aventi causa, a condizione che, entro l'anno dalla devoluzione, sia pagato il debito principale con gli accessori e siano rimborsate le spese eventualmente occorse.

L'Amministrazione non è tenuta a render conto dei frutti dell'anno.

Art. 20.

Avvenuta l'aggiudicazione, il deliberatario deve versare, entro tre giorni, l'intero prezzo di deliberazione e le spese relative; in caso di inadempienza si procede a nuovo incanto, a rischio e spese del deliberatario, in base al prezzo di aggiudicazione.

Il giudice regionale, o in mancanza, il capo dell'ufficio di governo può ordinare che sul prezzo versato dal deliberatario sia immediatamente pagato l'ammontare del credito del Municipio.

Il residuo prezzo è depositato nella Cassa postale di risparmio per essere distribuito a norma di legge fra i creditori o restituito all'espropriato.

### CAPO IV.

*Disposizioni comuni all'esecuzione forzata sui mobili e sugli immobili.*

Art. 21.

Gli atti esecutivi intrapresi dal Municipio sia su mobili che su immobili non possono essere interrotti e arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Qualora i beni mobili od immobili siano già colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario, in virtù di atti di pignoramento quanto ai mobili o d'iscrizione del precetto nel registro fondiario quanto agli immobili, può intimarsi al creditore, che ha eseguito il pignoramento o fatto il precetto, di soddisfare il credito del Municipio.

Ove il creditore non ottemperi a tale intimazione, il Municipio resta surrogato di diritto negli atti esecutivi già iniziati e li continua nei modi e con le forme del presente decreto, salvo il concorso del creditore stesso nel giudizio di graduazione sul prezzo.

Art. 22.

Se, nel compiere gli atti esecutivi, il messo incontra resistenza da parte del debitore o di altri, può richiedere l'assistenza della forza pubblica, per mezzo dell'autorità competente.

Art. 23.

L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena di rifusione dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia eseguita la vendita, esibisca la quietanza, o paghi il debito per il quale si agisce ed i relativi accessori.

Nel caso che il pagamento dell'intero debito del contribuente sia avvenuto dopo la inscrizione dell'avviso d'asta, il Municipio deve notificare l'avvenuto abbandono della procedura all'ufficio fondiario per mezzo del proprio messo.

Nel caso di mancata o ritardata notifica è ammesso il risarcimento dei danni.

Art. 24.

Il debitore che si ritenga gravato degli atti di esecuzione può ricorrere all'autorità cui spetta pronunciarsi sui ricorsi, di cui al penultimo capoverso dell'art. 2.

L'esecuzione non può essere sospesa che in forza di ordinanza della detta autorità, la quale in ogni caso decide sul ricorso nel termine di venti giorni.

### CAPO V.

*Riscossione delle entrate patrimoniali.*

Art. 25.

Per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dei Municipi, si segue il procedimento monitorio stabilito dal vigente ordinamento giudiziario per la Libia.

Nella dichiarazione di opposizione di cui all'art. 54 dell'ordinamento dovranno però esse[illegible] ove il debitore non abbia dedotto alcun motivo, l'opposizione è senz'altro respinta e l'ordine di pagamento conserva la sua efficacia

L'esecuzione forzata sui mobili e sugli immobili per le entrate patrimoniali di cui al presente articolo ha luogo secondo le norme del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939.

*Disposizioni generali.*

Art. 26.

Gli atti della procedura esecutiva previsti nei capi II, III e IV non sono soggetti alla tassa sugli affari.

Sono però dovuti per essi i diritti indicati nella tariffa civile e penale, allegato *C* al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 939, e modificato con decreto Ministeriale 23 ottobre 1923

I diritti stessi sono ridotti alla metà quando il debito d'imposta, compresa la multa, sia inferiore alle L. 50 ma superiore alle L. 20 e ad un quarto quando sia inferiore alle L. 20.

Nei casi in cui sia richiesto l'intervento del Muchtar od Imam il diritto ad essi spettante è ragguagliato a quello dei testimoni, aumentato della metà.

Tutte le tasse ed i diritti per gli atti giudiziari che occorressero in occasione od in conseguenza del procedimento esecutivo sono ridotti alla metà e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente quando questa non sia il Municipio.

Art. 27.

Le presenti norme dovranno osservarsi nelle località che saranno stabilite dal Governatore con suo decreto.

Per le altre località della Colonia, il Governatore potrà, con suo decreto, emanare disposizioni speciali.

Alle norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto sarà provveduto con regolamento da emanarsi dai Municipi, e che dovrà essere munito del visto del Governatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

*Il Ministro per le colonie:*
FEDERZONI.

---

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2787.

**Prestazioni straordinarie del personale salariato dipendente dalle Amministrazioni militari.**

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aboliti, pei salariati della Guerra e della Marina, permanenti e temporanei, il soprassoldo ad economia o di mancato cottimo, e qualsiasi altro equivalente.

Art. 2.

Pei salariati di cui al precedente articolo le ore di lavoro straordinario e la misura delle relative retribuzioni saranno stabilite dai Ministeri della guerra e della marina, rispettivamente pel personale alle proprie dipendenze, tenendo presenti, ove applicabili, le disposizioni del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

La misura massima delle retribuzioni sarà stabilita, di comune accordo, fra i Ministeri della guerra e della marina, di volta in volta per le varie sedi di lavoro.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 1.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2790.
**Disposizioni in materia di crediti del Tesoro per contributi degli Enti locali nelle spese dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i contributi degli Enti locali nelle spese dello Stato, le cui quote annuali non siano di importo fisso, la Direzione generale del tesoro è autorizzata a provvedere alla riscossione delle quote di ciascun anno in un ammontare provvisorio corrispondente a quello della quota liquidata per l'anno precedente, e, ove sussistano più quote arretrate da liquidare, in un importo provvisorio corrispondente a quello dell'ultima quota liquidata, salvo conguaglio in seguito alla liquidazione definitiva di ciascuna quota.

Qualora da tale conguaglio risulti a favore dell'Ente locale un credito in confronto delle somme versate in via provvisoria, l'importo relativo verrà accreditato in conto della quota o delle quote successive. Qualora, invece, ne risulti un debito, l'Ente locale sarà tenuto a corrisponderlo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il debito stesso venne accertato.

Art. 2.

Nel caso di più quote di contributo arretrato ed illiquide, da riscuotersi in misura provvisoria ai termini del precedente articolo, si potrà consentire all'Ente debitore il pagamento ratizzato delle quote stesse in più annualità, non eccedenti però il numero di dieci, senza onere di interessi, mediante decreto del Ministro per le finanze da emettersi in seguito a domanda dell'Ente interessato e a motivato rapporto della Prefettura, e previo parere del Consiglio di Stato.

A garanzia delle singole annualità di ammortamento dei debiti ammessi a pagamento rateale, le Provincie dovranno rilasciare delegazioni sulle sovrimposte, e i Comuni delegazioni sulle sovrimposte o, in deficienza di queste, su altro cespite di entrata dato in riscossione all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Qualora dalle liquidazioni delle quote di contributo ammesse a pagamento ratizzato pel loro importo provvisorio derivi un minore addebito a carico dell'Ente saranno in corrispondenza di tale minore addebito diminuite proporzionalmente le annualità di ammortamento che restano ancora da versarsi.

Nel caso, invece, che derivi un maggiore addebito saranno in corrispondenza aumentate proporzionalmente le annualità ancora da pagare.

Ove la liquidazione delle quote avvenga quando il debito complessivo ratizzato sia stato estinto pel suo importo provvisorio, alla regolazione delle partite si procederà in modo analogo a quanto dispone il secondo comma dell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 4.* — GRANATA

---

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1923, n. 2796.
**Convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento del porto di Bari previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919 a firma del grand'ufficiale ing. Ignazio Inglese e del comm. ing. Domenico Lo Gatto, ritenute meritevoli di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 15 maggio 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

Sono approvate e rese esecutorie:

1. La convenzione stipulata addì 25 novembre 1919 tra il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per il tesoro, rappresentato da S. E. il Sottosegretario di Stato avv. Bortolo Belotti, ed il Ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, rappresentato da S. E. il Sottosegretario di Stato ing. Edmondo Sanjust de Teulada, in rappresentanza dello Stato, il comune di Bari, rappresentato dal comm. dott. Giuseppe Bottalico fu Gaetano, sindaco della città di Bari, e la società italiana Unione industriale italo-francese, rappresentata dai signori grand'uff. Giovanni Battista Pirelli fu Santino, e grand'uff. Giuseppe Orlando fu Luigi.

2. La convenzione in data 15 settembre 1923, stipulata fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per i lavori pubblici, il Ministro per le finanze, il Ministro per la marina (Commissariato per la marina mercantile), il comune di Bari e la società Unione industriale italo-francese, apportante modifiche alla convenzione 25 novembre 1919 sopra citata.

Art. 3.

Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli. Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente, a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione, che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone e degli immobili da occupare, approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che in via prov-

visoria dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni che si manifestasse necessaria all'atto della esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto è autorizzata la maggiore spesa di L. 86,364,655 da portarsi per L. 30,764,655 in aumento di quella autorizzata per il quinquennio 1° luglio 1923-30 giugno 1928 per opere marittime nell'Italia meridionale ed insulare col R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285.

In conseguenza delle disposizioni del presente decreto, alle assegnazioni stabilite dalla tabella A) annessa al predetto decreto n. 1285, sono apportate le variazioni che seguono:

« Opere marittime che si eseguono a cura dello Stato, escluse quelle della Calabria e della Sardegna, aumento di L. 40,000,000.

« Annualità per concessione di opere marittime (limitatamente a quelle con scadenza sino al 30 giugno 1928), diminuzione di L. 9,235,345 ».

Art. 5.

Per far fronte ai pagamenti che dovranno effettuarsi in dipendenza e nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precitato R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, e al precedente articolo, il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici, oltre il limite di cui all'articolo 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, la somma occorrente per portare a L. 8,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 l'assegnazione relativa alle opere di cui al presente decreto.

Gli stanziamenti successivi saranno stabiliti con la legge del bilancio in misura non superiore a L. 8,000,000 per ciascun esercizio.

Art. 6.

Il decreto 30 novembre 1919, n. 2444, resta abrogato.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 10.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2798.

**Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giu[illegible]23, n. 1263;
Udito il Consiglio d[illegible]istri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le seguenti variazioni:

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 97 « Indennità di tramutamento, ecc. ». | L. 100,000 |
| Cap. n. 132 « Premi di operosità, ecc. (Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto) ». . . . . | » 4,000 |
| Cap. 764 (aggiunto) « Sistemazione generale del fabbricato detto Malapaga, ecc. ». . . . | » 500,000 |
| Totale degli aumenti. . . | L. 604,000 |

*In diminuzione:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 229 « Stipendi, soldi, soprassoldi, ecc. (Guardia di finanza) » . . . . . . . . . . | L. 500,000 |
| Cap. n. 525 « Spese proprie del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto » . . . . . . | » 4,000 |
| Totale delle diminuzioni. . . | L. 504,000 |

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 12.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2795.

**Trasferimento di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;
Visto il decreto Presidenziale 24 novembre 1922 col quale è stabilito che tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici relativi alle nuove Provincie, dipendono direttamente dal detto Ministero;
Visto il R. decreto 24 dicembre 1922, n. 1746, concernente il passaggio della gestione dei fondi per la costruzione di

edifici postali dal Ministero delle poste e dei telegrafi a quello dei lavori pubblici;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, col quale sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del Ministero di agricoltura, i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del Ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106, che trasferisce al Ministero dei lavori pubblici i còmpiti ed i poteri inerenti ad altri servizi già di competenza dei Ministeri delle terre liberate e del tesoro,

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa per opere pubbliche straordinarie, da eseguirsi sino al 30 giugno 1928, in esse non compresi i servizi indicati dai sopracitati decreti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I trasferimenti di fondi dagli stati di previsione di altri Ministeri a quello dei lavori pubblici, in applicazione del decreto Presidenziale 24 novembre 1922, e dei Regi decreti 24 dicembre 1922, n. 1746; 31 dicembre 1922, n. 1809, e 13 gennaio 1923, n. 106, sono da considerarsi in aggiunta alla spesa stabilita dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1285, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 9.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2797.

**Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-924 sono introdotte le variazioni in appresso indicate:

*In aumento*:

Cap. n. 17 « Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. ». . L. 30,000

Cap. n. 70 « Educatori femminili - Personale di ruolo, stipendi, ecc. » . . . . . . . . . » 85,000

Cap. n. 77 « Regie università ed altri istituti di istruzione universitaria - Stabilmenti, ecc. » 900,000

Cap. n. 83 « Istituti superiori di magistero femminile di Roma, ecc. ». . . . . . . . . » 15,000

Totale . . . L. 1,030,000

*In diminuzione*:

Cap. n. 51 « Scuole medie governative stipendi, ecc. ». . . . . . . . . . . . . L. 1,000,000

Cap. n. 90 « Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese, ecc. ». . . . . . . » 30,000

Totale . . . L. 1,030,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 11.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2800.

**Maggiore assegnazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, per risarcimenti a favore dei congiunti delle vittime di Janina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2,000,000 per elargizioni a favore delle famiglie dei militari componenti la delegazione italiana per la delimitazione dei confini dell'Albania, rimasti vittima nell'eccidio di Janina.

Detta somma è inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 al capitolo di nuova istituzione n. 395-XV « Assegnazione straordinaria per elargizione a titolo di speciale risarcimento a favore delle vittime di Janina ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1924*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 14.* — GRANATA

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2802.

**Coniazione di bese di bronzo per la Somalia italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare per la Colonia della Somalia italiana:

N. 500,000 monete da due « bese » di bronzo;
N. 250,000 monete da quattro « bese » di bronzo;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2, del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1919 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro decreto n. 209 del 1° aprile 1909.

Art. 2.

Con separato decreto sarà fissato il prezzo che per detta coniazione dovrà corrispondersi dal Governo della Colonia al Tesoro dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 16.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2806.

**Istituzione, presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, di corsi di specializzazione e di integrazione.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499;
Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;
Visto il regolamento generale dell'istruzione superiore economica e commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482, e modificato con R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2615, modificato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1357;
Sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione economica e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino i seguenti corsi di specializzazione e di integrazione:

*a*) computisteria e ragioneria (corso di magistero);
*b*) studi attuariali;
*c*) economia commerciale ed industriale.

Art. 2.

Il corso di magistero, di computisteria e ragioneria comprende i seguenti insegnamenti:

1° Economia politica (corso speciale);
2° Scienza delle finanze (corso speciale);
3° Diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
4° Procedura civile;
5° Matematica (corso speciale);
6° Ragioneria generale ed applicata;
7° Contabilità di Stato;
8° Tecnica commerciale;
9° Ragioneria professionale (corso facoltativo);
10° Esercizi didattici.

Art. 3.

Il corso di studi attuariali comprende i seguenti insegnamenti:

1° Matematica finanziaria (corso speciale);
2° Statistica (corso speciale);
3° Economia politica (corso speciale;
4° Scienza delle finanze (corso speciale);
5° Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni;
6° Tecnica delle assicurazioni.

Art. 4.

Il corso di economia commerciale e industriale comprende i seguenti insegnamenti:

1° Economia politica (corso speciale);
2° Geografia economica (corso speciale);
3° Diritto ed economia sociale;
4° Diritto industriale (corso speciale);
5° Legislazione comparata della previdenza e delle assicurazioni;
6° Contabilità di Stato.

Art. 5.

Gli studenti iscritti al quarto anno della facoltà di scienze economiche e commerciali del Regio istituto superiore di Torino hanno diritto di iscriversi ad uno dei corsi di specializzazione, di cui agli articoli precedenti.

Possono altresì iscriversi, previo versamento della tassa di iscrizione stabilita dal Consiglio di amministrazione, i

laureati in scienze economiche e commerciali e coloro che abbiano compiuto la durata obbligatoria del corso della facoltà di scienze economiche e commerciali in un Regio istituto superiore.

Art. 6.

Per conseguire nel diploma di laurea la menzione speciale di un corso di specializzazione lo studente deve aver ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed aver superato gli esami per tutte le materie costitutive del corso.

Art. 7.

Gli insegnamenti dei corsi di specializzazione saranno affidati per incarico su proposta del Consiglio accademico secondo le norme generali vigenti.

Eccezionalmente, per gli insegnamenti di discipline tecniche, gli incarichi potranno essere dati a persone che possedendo attitudini e cognizioni speciali non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 59 del vigente regolamento generale sull'istruzione superiore economica e commerciale. In tal caso deve essere sentito il Consiglio superiore dell'istruzione commerciale.

Art. 8.

Il Consiglio accademico stabilirà gli orari degli insegnamenti di ciascun corso e curerà il coordinamento delle singole discipline.

Art. 9.

Sono abrogati i Regi decreti 21 dicembre 1919, n. 2615, e 18 agosto 1920, n. 1357.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 20.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2831.

**Modificazione dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, relativo al servizio di copiatura nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei pieni poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n 238;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 713;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'art. 8 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di copiatura che non possa essere disimpegnato dalle dette dattilografe e dal personale d'ordine, viene affidato ad imprese o cooperative mediante appalto o cottimi fiduciari, ovvero, quando l'Amministrazione lo ritenga opportuno, a singoli dattilografi che lochino l'opera propria individuale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 45.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 3.

**Norme per il funzionamento del Consiglio del Contenzioso diplomatico istituito presso il Ministero degli affari esteri.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 giugno 1920, n. 1056, per la ricostituzione del Consiglio del Contenzioso diplomatico;
Ritenuta la necessità di introdurre alcune modificazioni nella sua composizione e funzionamento;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio del Contenzioso diplomatico, istituito presso il Ministero degli affari esteri, sarà regolato dalle seguenti norme.

Art. 2.

Il Consiglio ha soltanto funzioni consultive.

Il suo parere potrà essere richiesto dal Ministero degli affari esteri su tutte le questioni che crederà di deferire al suo esame e specialmente quelle relative:

*a*) all'interpretazione ed applicazione dei trattati ed accordi internazionali;
*b*) alla stipulazione dei trattati di arbitrato;
*c*) alla cittadinanza;
*d*) alla protezione dei cittadini all'estero;
*e*) alle immunità ed ai privilegi diplomatici e consolari;
*f*) a tutte le questioni che possono sorgere nei rapporti internazionali dello Stato.

Potrà inoltre essere richiesto sulle proposte di leggi, decreti e provvedimenti attinenti a detti rapporti e sulle convenzioni, trattati ed accordi internazionali da conchiudere.

Il suo parere dovrà invece essere sempre richiesto prima dell'accettazione dell'offerta di un giudizio arbitrale.

Art. 3.

Il Consiglio è composto di ventiquattro membri, oltre il Ministro per gli affari esteri che lo presiede, il vice presidente, il segretario generale del Ministro degli affari esteri, che

ne fa parte di diritto, ed il segretario generale del Consiglio stesso.

I consiglieri sono nominati con Nostro decreto, su proposta del Ministro per gli affari esteri, fra le persone particolarmente esperte nelle questioni internazionali, fra le seguenti categorie: senatori, deputati, membri del Consiglio di Stato e dell'alta magistratura, ufficiali diplomatici e consolari in attività di servizio o a riposo, giureconsulti.

Il segretario generale del Ministero degli affari esteri può delegare a sostituirlo, in caso d'impedimento, un funzionario di grado non inferiore a quello di Ministro plenipotenziario.

Il segretario generale del Consiglio può essere scelto fra i Ministri plenipotenziari, i consoli generali e funzionari di altre Amministrazioni di grado equiparato. E' nominato con Nostro decreto e dura in carica finchè non sia sostituito.

Art. 4.

Il vice-presidente ed i consiglieri durano in carica tre anni, dopo la nomina che sarà fatta in esecuzione del presente decreto, e non possono essere di regola confermati più di due volte.

Il membro del Consiglio, della Giunta e del Comitato che, senza giustificato motivo, si astenga per tre sedute consecutive dal partecipare ai lavori, si intenderà dimissionario e sarà sostituito. Il membro eletto in sua vece dura in carica per il tempo che sarebbe durato in carica colui che sostituisce.

Se un membro del Consiglio è nominato Ministro o Sottosegretario di Stato, cessa di farne parte ed è immediatamente sostituito. Colui che lo sostituisce dura in carica per il residuo periodo di tempo che sarebbe durato in carica il membro che è sostituito.

Art. 5.

Il Ministro ha facoltà di invitare persone estranee al Consiglio, particolarmente versate nelle questioni in esame, ad intervenire, anche con diritto di voto, alle adunanze in cui si discutono tali questioni.

I direttori generali, il capo di gabinetto e i capi degli uffici direttamente dipendenti dal Segretariato generale del Ministero degli affari esteri possono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta, senza voto, per fornire informazioni e schiarimenti a partecipare alle discussioni.

Anche funzionari di altre Amministrazioni possono essere invitati ad intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta, per fornire schiarimenti e informazioni su questioni speciali.

Art. 6.

Le funzioni che il Ministro non eserciti o non abbia riservate a se stesso si intendono di pieno diritto delegate al vice-presidente.

Art. 7.

In seno al Consiglio è istituita una Giunta, che ne adempie le funzioni nei casi di urgenza. Essa è formata dal Ministro per gli affari esteri, presidente, dal vice-presidente, dal segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal segretario generale del Consiglio e da quattro consiglieri, nominati al principio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri può sottoporre le questioni esaminate dalla Giunta al riesame del Consiglio.

Art. 8.

In seno al Consiglio è anche istituito un Comitato di giuristi, al quale può essere deferito l'esame di questioni strettamente giuridiche. Esso si compone del vice-presidente, del segretario generale del Consiglio e di tre consiglieri particolarmente versati in diritto internazionale e nella storia dei trattati ed è presieduto sempre dal vice-presidente.

I membri del Comitato sono nominati al principio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Art. 9.

Le sedute del Consiglio, della Giunta e del Comitato sono valide ove sia presente la maggioranza dei membri che ne fanno parte. Le decisioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10.

Le discussioni, i pareri e gli atti del Consiglio, della Giunta e del Comitato sono segreti. Non potrà quindi esserne fatta pubblicazione o data comunque notizia ad estranei senza formale consenso del Ministro per gli affari esteri.

Art. 11.

Il segretario generale oltre a partecipare a tutti i lavori e a tutte le deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del Comitato, provvede:

*a*) all'istruttoria delle questioni deferite al Consiglio, alla Giunta e al Comitato; alla compilazione e custodia degli atti dei medesimi; alla compilazione del massimario delle loro decisioni;

*b*) all'esame delle questioni deferitegli dagli uffici del Ministero, per le quali non sia stato richiesto l'avviso del Consiglio, della Giunta o del Comitato.

Il segretario generale potrà essere coadiuvato da un segretario aggiunto, il quale, in sua assenza, interverrà, ma senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio, della Giunta e del Comitato.

Art. 12.

Un regolamento interno, approvato dal Ministro per gli affari esteri, su proposta del Consiglio, stabilirà le norme necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1924.*
*Atti del Governo, registro 220, foglio 41.* — GRANATA.

REGIO DECRETO 29 novembre 1923, n. 2711.

**Passaggio della biblioteca del tribunale di Aosta alla pretura della stessa città.**

N. 2711. R. decreto 29 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto, la Biblioteca del tribunale di Aosta — ora soppresso — istituita con il R. decreto 12 giugno 1897, passa alla pretura di quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1923.*

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2714.

**Erezione in Ente morale del Consorzio etneo fra cooperative di produzione e lavoro, in Catania.**

N. 2714. R. decreto 2 dicembre 1923; col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come Ente morale il « Consorzio etneo fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Catania », e se ne approva lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1923.*

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2805.

**Nuovi contributi per il mantenimento del Regio laboratorio scuola per lavori femminili, in Siracusa.**

N. 2805. Regio decreto 2 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono stabiliti i nuovi contributi per il mantenimento annuo del Regio laboratorio-scuola per lavori femminili, in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1924.*

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923.

**Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli ».**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 giugno 1921, n. 1113, col quale venne istituito l'Ente autonomo denominato « Fiera campionaria di Napoli »;

Vista la nota 8 ottobre 1923, n. 6463, con cui il Consiglio generale dell'Ente suddetto propone la modifica dell'art. 6 dello statuto dell'Ente stesso, approvato col decreto 23 giugno 1921, n. 1113, nel senso di rendere più agile e continuativa l'amministrazione e l'organizzazione della Fiera;

Ritenuta la opportunità di far luogo alla chiesta modifica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 6 dello statuto dell'Ente autonomo « Fiera campionaria di Napoli » approvato con R. decreto 23 giugno 1921, n. 1113, è modificato nel modo seguente:

« Il Consiglio generale si aduna di regola al principio di ogni semestre per determinare le direttive dell'Ente ed esaminare l'opera del Comitato amministrativo.

« Esso inoltre provvede all'approvazione del bilancio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, che comincia col 1° novembre e termina col 31 ottobre dell'anno seguente, alla rinnovazione delle cariche entro il 30 novembre e su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

« In via straordinaria il Consiglio generale è convocato ad iniziativa del presidente, oppure a richiesta di uno degli Enti consorziati ».

Ordiniamo che il presente decreto sia registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

**Scioglimento dei Consigli comunali di Pinzano (Udine) e di Poggio Reale (Trapani).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pinzano, in provincia di Udine.

SIRE,

L'amministrazione del comune di Pinzano, ridotta di fatto per varie cause a soli 9 consiglieri sui 20 assegnati per legge, da tempo non funziona regolarmente, tanto che dal febbraio scorso il Consiglio comunale ha tenuto una sola riunione.

L'anormale stato di cose ha sollevato nella popolazione vivaci proteste e malcotenti, che si sono andati a mano a mano aggravando anche per il mutato orientamento della pubblica opinione a causa dell'affermarsi nel Comune delle correnti politiche nazionali.

D'altra parte, gli amministratori, taluni dei quali hanno precedenti penali, non godono la fiducia e la stima della cittadinanza, sicchè la loro ulteriore permanenza in carica accentuerebbe necessariamente uno stato di malcontento e di disagio con manifesto pericolo per l'ordine pubblico. In tale situazione, anche per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, da gran tempo trascurati, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pinzano, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cattoli Egisto è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Poggio Reale, in provincia di Trapani.

MAESTA',

Nel luglio u. s., il sindaco e due consiglieri comunali di Poggio Reale, denunciati per associazione a delinquere e vari altri reati, si sono dati alla latitanza mentre altri tre sono stati arrestati; altri cinque consiglieri da tempo mancavano per morte e dimissioni,

ed i rimanenti di fronte all'atteggiamento palesemente ostile della popolazione hanno rassegnato le dimissioni, non appena iniziata un'inchiesta disposta dal Prefetto sull'andamento della amministrazione comunale.

Il Prefetto ha dovuto pertanto nominare un suo Commissario per la temporanea gestione dei pubblici servizi che da sommarie indagini sono risultati in condizioni di abbandono

E' stato altresì accertato che i vitali interessi dell'Ente erano trascurati e che gli amministratori avevano costantemente inspirato la loro azione a criteri partigiani.

In tale situazione, poichè le condizioni dello spirito pubblico non sono tali da consentire la convocazione dei comizi per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poggio Reale, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Francesco Barbera è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923:
**Scioglimento del Consiglio provinciale di Avellino.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Avellino.

MAESTA',

Il Consiglio provinciale di Avellino che nelle elezioni generali del 1920 riuscì composto di elementi di diverse tendenze politiche, ha sempre avuto vita difficile per la scarsa coesione e le frequenti divergenze fra i vari gruppi, che hanno impedito la costituzione di una amministrazione omogenea ed organica.

I profondi mutamenti verificatisi nell'orientamento del corpo elettorale in seguito ai recenti eventi nazionali, hanno aumentato lo stato di disagio del Consiglio, tanto che, coerentemente ad un ordine del giorno approvato a grande maggioranza nella seduta consigliare del 30 aprile u. s., 27 consiglieri sui 50 assegnati per legge alla Provincia, fra essi compresi il presidente e 6 deputati provinciali, hanno rassegnato le dimissioni, rendendo necessario affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un Commissario prefettizio.

In tali condizioni e tenuto conto della circostanza che le condizioni dello spirito pubblico della Provincia non consentono tuttora l'esperimento di elezioni suppletive per l'integrazione della rappresentanza elettiva, è indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commissione straordinaria prevista dall'art. 324 della legge comunale e provinciale. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati oltre al vice Prefetto comm. dott. Antonio De Biase, presidente, i signori:

Grand'uff. avv. Carlo Vittorio Cicarelli;
Comm. ing. Vito Margotta;
Cav. avv. Filippo De Petris;
Dott. Edoardo Brescia.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

RELAZIONI e REGI DECRETI:
**Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Filandari e di Francica.**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Filandari, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Filandari (Catanzaro) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 19 luglio 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Filandari, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Filandari è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che proroga il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francica, in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Francica (Catanzaro) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni amministrative per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 2 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Francica, in provincia di Catanzaro;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Francica è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incarico della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1923.
**Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Mario Arnaldo Giulio Briginti, nato a Roma il 28 gennaio 1888, da Romolo e da Sofia Lacchini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Mario Brigiuti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 dicembre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Mario Arnaldo Giulio Brigiuti, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

---

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Maria Elisabetta Lavinia Luigia Antonietta Pellegrini, nata a Civitavecchia il 14 novembre 1885 da Francesco e da Anna Maria Bracaglia, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno, 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art 8. n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Pellegrini, il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 5 dicembre 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Elisabetta Lavinia Luigia Antonietta, Pellegrini, il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1923.

p. *Il Ministro*: FINZI.

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COLONIE

**Diffida.**

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Perdita di certificati.* 3ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| Consolidato 5 % vecchio | 1197217 solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Millanta Ilia, Etra, Nino e Idea di Alberto, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal detto Alberto Millanta e di lui moglie Sarina Semoli fu Ferdinando, dom. a Pisa . . . . . . Per l'usufrutto: Millanta Alberto fu Nicola, dom. a Pisa. | L. | 100 — |
| 3.50 % | 595543 | Carboni Raffaele fu Giuseppe, domiciliato a Conselve (Padova). Vincolata . . . . . . . . . . | » | 35 — |
| Id. | 533280 | Libonati Antonio fu Francesco, dom. a Rotonda (Potenza) . | » | 17.50 |
| 3.50 % | 356649 | Garzia Amalia di Lorenzo, nubile, dom. a Manfredonia (Foggia) Vincolata . . . . . . . . . . | » | 490 — |
| Consolidato 5 % | 33173 | Grattapaglia Olimpia fu Enrico, nubile, dom. a Torino . . | » | 35 — |
| Id. | 40608 | Intestata come la precedente . . . . | » | 15 — |
| Consolidato 5 % | 106688 | Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie di Carlo Giustiniani Bandini, dom. a Roma. Vincolata . . . . | » | 30,955 — |
| 3.50 % | 709597 | Lanza di Trabia Maria fu Giuseppe, moglie legalmente separata di beni di Giustiniani-Bandini Carlo, dom. a Roma. Vincolata . . . . . . . . . . . . . | » | 189 — |
| Consolidato 5 % | 136708 | Calderaro Amedeo fu Pietro, minore sotto la tutela di Giberti Giuseppe fu Andrea, dom. a Padova . . . . . . | » | 1,625 — |
| Id. | 217346 | Beneficio Parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona | » | 20 — |
| Id. | 217347 | Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Paolo di Campo Marzo in Verona . . . . . . . . | » | 30 — |
| 3.50 % | 244499 solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: De Chiara Alfonso di Domenico . . . Per la proprietà: De Martino Concetta fu Raffaele, nubile, domiciliata a Napoli. | » | 70 — |
| Id. | 244500 | Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente . . Per la proprietà: Rossi Colomba fu Francesco, ved. di De Rosa Andrea, dom. a Napoli. | » | 87.50 |
| Consolidato 5 % | 235728 | Beneficio parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes in Campi, frazione del comune di Cornigliano Ligure (Genova) . | » | 1,060 — |
| Id. | 144357 | Cojana Elisa fu Salvatore, ved. di Leone Gennaro, domiciliata in Roma . . . . . . . . . . | » | 3,470 — |
| Id. | 136077 | Fabbro Pietro fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zanollo Rosalia fu Luigi, ved. Fabbro, domiciliata in Villa Bartolomea (Verona) . . . . . | » | 35 — |
| 3.50 % | 729333 | Bonomi Eufrasio fu Matteo, dom. a Lugo (Ravenna) . . | » | 24.50 |
| Id. | 178107 | Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) Vincolata . . . . . . . . | » | 14 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 198991 | Intestata come la precedente (libera) . . . . L. | 483 — |
| Id. | 229419 | Intestata come la precedente . . . . . . » | 21 — |
| Id. | 251391 | Intestata come la precedente . . . . . . » | 3.50 |
| Id. | 275551 | Intestata come la precedente . . . » | 66.50 |
| Id. | 386875 | Fabbricieria parrocchiale della chiesa di S. Pietro in S. Pietro in Barbozza (Treviso) . . . . . . . . . » | 77 — |
| Id. | 450274 | Fabbricieria parrocchiale di S. Pietro di Barbozza (Treviso) . » | 14 — |
| Id. | 469384 | Fabbricieria di S. Pietro di Barbozza (Treviso) . . . » | 3.50 |
| Id. | 105777 | Chiesa del Crocifisso detto il Ritrovato, in Messina, rappresentato dal Governatore pro-tempore. . . . . . » | 17.50 |
| Consolidato 5 % | 149398 | Tumbarello Antonina di Ignazio, moglie di Maggio Antonio, dom. in Marsala (Trapani) . . . . . . . » | 590 — |
| 3.50 % | 9288 | Fabbricieria della chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) . . . . . . . . . . » | 9 — |
| Id. | 96153 | Intestata come la precedente . . . . . . » | 3.50 |
| Id. | 73715 | Chiesa parrocchiale di S. Vincenzo in Stellanello (Genova) . » | 3.50 |
| Id. | 73716 | Intestata come la precedente . . . . » | 21 — |
| Id. | 83701 | Intestata come la precedente . . . . . » | 3.50 |
| Id. | 222082 | Alternino Evasio di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria) . . . . . . » | 285 — |
| 3.50 % | 749532 | Germena Marianna fu Antonio, moglie di Magnocavallo Giacinto, dom. in Avigliana (Torino) . . . . . » | 35 — |
| Id. | 733021 | Mantovani Mafalda di Tarsillo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) . . . . . . » | 21 — |
| Consolidato 5 % | 191634 | Di Giovine Benedetta fu Agostino, moglie di Galli Vincenzo di Giovanni, dom a Lucera (Foggia) . . . . . . » | 270 — |
| Id. | 152271 solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Arrigoni Giulia fu Pietro, moglie di Sara Romeo, dom a Casirate d'Adda (Bergamo) . . . » Per la proprietà: Sara Pietro, Alfonso ed altri. | 525 — |
| Id. | 18104 Polizza combattenti | Grottoli Saverio fu Antonio, dom. a Monteiasi (Lecce) . » | 20 — |
| 3.50 % | 733022 | Mantovani Gino di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Latisana (Udine) . . . . . . . » | 21 — |

Roma, 31 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 311848 | 395 — | Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi *Maria* vedova Neri Angelo domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) | Neri Giuseppe fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Debernardi *Emma* vedova di Neri Angelo ecc. come contro |
| » | 311849 | 655 — | Neri *Pietro* fu Angelo, minore ecc. come la precedente | Neri *Giuseppe* fu Angelo, minore ecc. come la precedente |
| 3.50 % mista | 4223 | 70 — | Favro Giuseppe fu Giuseppe, domiciliato a Bussoleno (Torino) | Favro *Giovanni Giuseppe* detto Giuseppe fu *Giovanni*, domiciliato come contro |
| Cons. 5 % | 110404 | 225 — | Gilli Filippo fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Ronchetti Giuseppina fu Antonio vedova Gilli, domiciliato a Torino, con usufrutto vitalizio a Dortù Maria fu *Federico*, vedova di Gilli Filippo, domiciliata a Torino | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Dortù Maria fu *Enrico* vedova ecc. come contro |
| » | 110405 | 110 — | Gilli Federica ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente |
| » | 218118 | 40 — | Guccione Angela fu Rocco moglie di Passanante Calogero, domiciliata a Campobello di Mazzara (Trapani); con usufrutto vitalizio a *Guasta* Maria fu *Andrea* vedova di Guccione Giuseppe, domiciliata come la precedente | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Guasto* Maria fu *Vincenzo* vedova ecc. come contro |
| » | 218119 | 20 — | Passanante Giuseppe di Calogero, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato come la precedente e con usufrutto come la precedente | Intestata come contro; e con usufrutto vitalizio come la precedente |
| 3.50 % | 700301 | 70 — | Brandi *Raffaela* di *Emidio*, domiciliata a Lauria (Potenza) | Brandi *Angela Raffaella* di *Francesco-Emidio, minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliata come contro |
| 3.50 % mista | 620 | 3 50 | La Calce Giovanni *Martino* fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù | La Calce *Giovanni* fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù |
| » | 3483 | 70 — | | |
| » | 2278 | 140 — | | |
| » | 3638 | 70 — | La Calce *Martino-Giovanni* ecc. come la precedente | |
| » | 2420 | 140 — | | |
| 3.50 % | 548473 | 35 — | Bianco Ciro fu Vincenzo, domiciliato a Napoli | Bianco Ciro fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Melazzo Maria*, domiciliato a Napoli |
| Cons. 5 % | 155565 | 600 — | Bartoccelli Giocchino di Gaetano, domiciliato a Canicattì (Girgenti); con usufrutto a *La Lumia Stella* fu Nicolò moglie di Bartocelli Gaetano domiciliata a Canicattì (Girgenti) | Bartoccelli Giocchino di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro; con usufrutto a *[illegible] o La Lumia Maria-Stella* detta *Stella* fu Nicolò, ecc. come contro |
| » | 164702 | 600 — | | |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

*Rettifiche d'intestazione.* **3ª Pubblicazione.** (Elenco N. 19).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 750480 | 392 — | Manganaro *Lucrezia* fu Attilio, minore, sotto la tutela di Gordone Lucrezia fu Andrea, vedova Manganaro, domiciliata a Messina. | Manganaro *Maria-Concetta-Elena* fu Attilio, ecc., come contro. |
| » | 108310 | 52 50 | Zattini Antonio fu *Giacomo*, domiciliato in Darfo (Brescia). | Zattini Antonio fu *Bortolo*, ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 114410 | 275 — | Scaccia *Giuseppe* fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Scaccia Rosina fu Giuseppe, vedova di Scaccia Stefano, domiciliata a Palermo. | Scaccia *Giuseppa*, fu Stefano, minore, ecc., come contro. |
| 3.50 % | 652722 | 133 — | Giardina *Concetta* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Carcnna Giuseppina fu Ferdinando, vedova Giardina Salvatore, domiciliata in Palermo | Giardina *Maria-Concetta*, ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 289335 | 165 — | Mascari Salvatore di *Salvatore*, domiciliato a Termini Imerese (Palermo). | Mascari Salvatore di *Vincenzo*, domiciliato come contro. |
| » | 283694 | 400 — | Lozito Maria fu Giacomo, moglie di Castellano Fedele, domiciliata a Bari; con usufrutto vitalizio a Pesola *Vincenza* fu *Giacomo*, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari. | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pesola *Maria-Vincenza* fu *Domenico*, vedova di Lozito Giacomo, domiciliata a Bari. |
| | 61264 | 75 — | *Belotti Franco* fu Andrea, minore, sotto la tutela di Gorini Arnaldo fu Gemello, domiciliato a Treviglio (Bergamo). | *Bellotti Francesco* fu Andrea, minore, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 22471 | 200 — | *Cazzaniga* Anna di Francesco, *nubile*, domiciliata a Milano. | *Bottiglia* Anna di Francesco, *moglie di Cazzaniga Guido*, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

### SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3817 — Data della ricevuta: 27 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gala Adele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 101.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 584 — Data della ricevuta: 25 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Viligiardi Eliseo di Oreste — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 4 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° ottobre 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**Apertura di ricevitorie.**

Il giorno 30 dicembre 1923 in Teodorano, provincia di Forlì, e in Selva Monfestino, provincia di Modena, sono state attivate al servizio pubblico con orario limitato di giorno due ricevitorie fonotelegrafiche collegate all'ufficio telegrafico di Meldola e di Monfestino.

Roma, 5 gennaio 1924.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N.* 3

**CORSO MEDIO DEI CAMBI**
del giorno 4 gennaio 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 113 81 | Belgio | 101 86 |
| Londra | 100 018 | Olanda | 8 85 |
| Svizzera | 406 21 | Pesos oro | 16 82 |
| Spagna | 298 53 | Pesos carta | 7 40 |
| Berlino | — | New-York | 23 357 |
| Vienna | 0 0325 | Oro | 450 68 |
| Praga | 67 70 | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 76 54 |
| | 3 50 % » (1902) | 71 — |
| | 3.00 % lordo | 48 06 |
| | 5.00 % netto | 89 24 |

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concorso per la nomina di due cappellani capi in servizio attivo permanente nella Regia marina.**

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1822;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per la nomina di due cappellani capi in servizio attivo permanente nella Regia marina.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i sacerdoti che non abbiano superato l'età di 35 anni e dichiarino di assoggettarsi a tutti i doveri derivanti dalle disposizioni di cui al R. decreto 15 luglio 1923, numero 1822.

Art. 3.

La nomina avrà luogo per titoli.
Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio come cappellano nella Regia marina o nel Regio esercito durante la guerra o comunque avere in questa preso parte attiva.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sui concorrenti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 4.

I concorrenti prescelti saranno nominati cappellani capi ed avranno grado assimilato a quello di capitano e saranno ad essi applicabili le disposizioni sullo stato degli ufficiali, sul trattamento economico, sulla disciplina e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della Regia Marina, comprese quelle sulle pensioni.

Art. 5.

Le domande dei concorrenti dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale del personale e dei servizi militari), entro il 31 gennaio 1924, corredate dai seguenti documenti:

*a*) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

*b*) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

*c*) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;

*d*) certificato di esito di leva e copia dello stato di servizio, se già prestò servizio come cappellano;

*e*) titoli.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

*Il Ministro*: REVEL.

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

**Revoca del concorso a tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 867, relativi al conferimento dei posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1923 col quale venne indetto un concorso pubblico per titoli scientifici e pratici pel conferimento di tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari;
Visto l'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, col quale si dispone che le promozioni al grado 8°, a cui corrisponde quello di direttore alienista di seconda classe, sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, su designazione del Consiglio di amministrazione, assegnando un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto;

Decreta:

E' revocato il concorso pubblico per titoli scientifici e pratici a tre posti di direttore alienista nei manicomi giudiziari del Regno indetto come all'art. 1 del Nostro decreto 30 aprile 1923 ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 867.

Roma, addì 11 dicembre 1923.

*Il Ministro*: OVIGLIO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.